

LIBERO CONSORZIO COMUNALE di SIRACUSA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELLA FUNZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del giorno 15/12/2016 N° 71

OGGETTO

Approvazione "REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E
NULLA OSTA STRADALI"

SETTORE VIII

INTERVENTO

Somma stanziata € _____
Aumentate € _____
Diminuite € _____
Somma disponibile € _____
Somme già impegnate, liquidate o pagate € _____

Somma impegnata/liquidata
con la presente € _____

Rimane disp. € _____

Il Capo del VIII Settore

..... **Geom. SMIRIGLIO**

Impegno annotato al n° _____ del registro
cronologico degli impegni.

Ai sensi dell'artt.n. 147bis D.lgs 267/2000 modificato
con D.lgs. 174/2012 e n. 151 comma 4 del D.lgs
267/2000

SI ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa come sopra
impegnata col presente atto.

Il Capo del III Settore

.....

L'anno duemilasedici addì quindici del
mese di Dicembre nel Palazzo del
Libero Consorzio Comunale di Siracusa il
Commissario Straordinario Prefetto Dott.
Giovanni Arnone, assistito dal Segretario
Generale Dott.ssa Francesca Ganci

Ha assunto la seguente deliberazione

IL CAPO SETTORE

Premesso che:

- Il servizio Concessioni dell'VIII Settore provvede al rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta;
- Il servizio 5 Concessioni dell'VIII Settore veniva svolto sulla base di un regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 27/04/1994 avente per oggetto: "Regolamento per le Concessioni e licenze relative alle Strade Provinciali";
- A seguito dell'entrata in vigore di nuove norme e del Nuovo Codice della Strada D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i., si è reso necessario elaborare un nuovo regolamento del Libero Consorzio Comunale di Siracusa per la disciplina del servizio;
- Il Dirigente dell'VIII Settore con Determina Dirigenziale n. 34 del 01/07/2015 ha incaricato il Responsabile del Servizio 5 Concessioni alla stesura del nuovo Regolamento per il predetto servizio;

Visto il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e s.m.i. "Nuovo Codice della Strada";

Visto il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e attivazione del "Nuovo Codice della Strada";

Vista la nota n. 26738 del 17/04/2015 della Regione Sicilia Assessorato Infrastrutture e Mobilità Dipartimento Infrastrutture e Mobilità Trasporti, Area 5 Segreteria Commissione Regionale dei Lavori Pubblici riguardante il potenziamento attraverso l'utilizzo TIC la capacità competitiva del sistema delle PMI ad allargare i benefici per i cittadini derivanti dalla diffusione delle TIC. Realizzazione iniziativa afferenti la diffusione della Larga Banda della Regione Siciliana. Avvio delle attività realizzative. Autorizzazioni degli Enti competenti. Adozione Linee Guida;

Vista la Legge Regionale del 28/12/2004 n. 17 art. 103 "applicazione in Sicilia del codice delle comunicazioni elettroniche";

Visto il D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 "Codice delle telecomunicazioni";

Visto il D.Lgs. 1 ottobre 2013 (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013) "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali";

Vista la Legge 18/06/2009, n. 69 art. 1 comma 6 "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività nonché in materia di processo civile";

Visto il D.Lgs. 81/2008 Infortuni sul lavoro, Sicurezza del lavoro;

Visto il seguente parere di regolarità tecnico amministrativo espresso dal dirigente del Settore, ai sensi della L.R. n. 30/2000 e dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 come modificato con D.Lgs. n. 174/2012;

PROPONE

Di approvare l'allegato; "REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI";

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa

Visti i seguenti art. 12 L.R. n. 30/2000 e degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 come modificato con D.Lgs. n. 174/2012.

Visto l'art. 39 del ROUS si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica:

" ai sensi ed agli effetti degli art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in Legge 7/12/2012, n. 2013, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Capo dell' VIII Settore

Geom. SMIRIGLIO

Visto l'art. 39 del ROUS si esprime il seguente parere favorevole per la regolarità tecnica:

" ai sensi ed agli effetti degli art. 3 del Decreto Legge 174/2012, convertito in Legge 7/12/2012, n. 2013, si attesta che nella formazione della proposta di deliberazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Capo del III Settore

(Dott. A. Capruccio)

NELLE FUNZIONI DI CONSIGLIO PROVINCIALE

Vista la superiore proposta;

Visti:

- Il parere favorevole di regolarità tecnica;
- Il parere favorevole di regolarità contabile;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

DELIBERA

Di approvare l'allegato: "REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI";

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

Del che si è redatto il presente verbale che letto e approvato viene sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Giovanni Arnone)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Avv. Francesca Ganci)

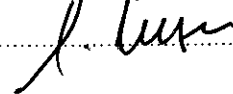
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

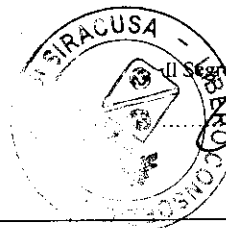
Il presente atto è pubblicato all'Albo on line del Libero Consorzio Comunale

dal **16 DIC. 2016** al **30 DIC. 2016**

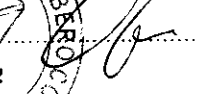
col n. del Reg. pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione





Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N°

Il sottoscritto, su conforme dichiarazione dell'addetto all'Albo

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dal

al e che non sono pervenuti reclami.

Siracusa, li

Addetto alla pubblicazione

.....

Il Segretario Generale

.....

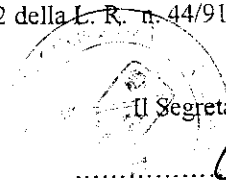
Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data Per:

- ☒ Ai sensi dell'art. 12 comma 1 della L. R. n. 44/91 e s.m.i.;
- ☐ Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L. R. n. 44/91 e s.m.i.;

Siracusa, li



Il Segretario Generale



Libero Consorzio Comunale di Siracusa

REGOLAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E NULLA OSTA STRADALI

Approvato con atto

INDICE

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Introduzione.....	p. 3
Art. 1 Ambito di applicazione	p. 3
Art. 2 Definizioni stradali e di traffico	p. 3

CAPO 2 – MODALITA' RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3 Disposizioni generali relative all'esecuzione dei lavori	p. 7
Art. 4 Lavori su strade provinciali di recente costruzione o asfaltatura.....	p. 8
Art. 5 Disposizioni tecniche per l'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali delle strade del Libero Consortio Comunale di Siracusa.....	p. 8
Art. 6 Limitazione della circolazione stradale derivante da cantieri.....	p. 9
Art. 7 Costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti in fascia di rispetto stradale	p. 10
Art. 8 Accessi, diramazioni e innesti.....	p. 11
Art. 9 Accessi alle aree di servizio ed agli impianti distribuzione carburanti.....	p. 12
Art. 10 Tombamento dei fossati laterali alle strade.....	p. 13
Art. 11 Cippi commemorativi e opere ad essi assimilabili.....	p. 14

CAPO 3 – PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA RICERCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA.

Art. 12 Concessioni – Autorizzazioni – Nulla Osta.....	p. 15
Art. 13 Occupazioni temporanee.....	p. 15
Art. 14 Occupazioni permanenti.....	p. 15
Art. 15 Competenze per le autorizzazioni e le concessioni.....	p. 16
Art. 16 Nulla Osta relativi a concessioni e autorizzazioni Comunali.....	p. 16
Art. 17 Condizioni di rilascio dei provvedimenti.....	p. 16
Art. 18 Procedimento per il rilascio degli atti.....	p. 16
Art. 19 Domanda.....	p. 17
Art. 20 Durata di atti di concessioni e autorizzazioni.....	p. 35
Art. 21 Convenzioni.....	p. 35
Art. 22 Convenzioni per manutenzione gratuita di rotatorie ed aree verdi eseguite da sponsor pubblici e/o privati....	p. 35

Art. 23 Ulteriori integrazioni alle domande.....	p. 38
Art. 24 Contenuto del provvedimento	p. 38
Art. 25 Cauzione.....	p. 38
Art. 26 Obblighi del concessionario.....	p. 38
Art. 27 Convenzioni con Società/Enti erogatori di servizi pubblici.....	p. 39
Art. 28 Denuncia occupazioni di suolo pubblico.....	p. 39
Art. 29 Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di servizi pubblici.....	p. 39
Art. 30 Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.....	p. 40
Art. 31 Sospensione della concessione o autorizzazione.....	p. 40
Art. 32 Decadenza della concessione o autorizzazione.....	p. 40
Art. 33 Conseguenza della revoca, della decadenza e della rinuncia.....	p. 40
Art. 34 Voltura della concessione o autorizzazione.....	p. 41
Art. 35 Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione – duplicato.....	p. 41
Art. 36 Occupazione lavori d'urgenza per il ripristino servizi di pubblica utilità.....	p. 41
Art. 37 Occupazioni abusive.....	p. 41
Art. 38 Regolarizzazioni.....	p. 42
Art. 39 Controlli.....	p. 42
Art. 40 Disposizioni finali.....	p. 42
Art. 41 Norme tecniche.....	p. 42
Art. 42 Entrata in vigore.....	p. 42

CAPO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

Introduzione

Il presente Regolamento sostituisce integralmente il Regolamento approvato con delibera consiliare n. 20 del 27/04/1994.

Il presente Regolamento viene adottato con deliberazione del Commissario Straordinario nella funzione di Consiglio Provinciale D.P.R.S. n. 573/Gab del 09/08/2016;

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio, il rinnovo e la revoca di concessioni, autorizzazioni e nullaosta, relativi a:

- a) occupazioni temporanee o permanenti realizzate su strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- b) occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio;
- c) realizzazione o regolarizzazione di passi carrabili, recinzioni e manufatti simili;
- d) occupazioni con impianti di distribuzione carburanti;
- e) occupazioni realizzate da aziende di erogazione di pubblici servizi con condutture, attraversamenti e impianti di ogni genere;
- f) cartellonistica;
- g) permessi per lavori urgenti;
- h) installazioni di piantagioni;

2. modalità e termini di pagamento del canone/tosap/cosap sono regolamentate dal vigente regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche dell'Ente.

Art. 1 Ambito di applicazione

- 1. Le norme del presente Regolamento si applicano in tutto il territorio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
- 2. I principi ai quali si ispira il presente regolamento sono la sicurezza stradale e la tutela del demanio pubblico.
- 3. Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all'art. 26 del D.Lgs. 285/92 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii. e' vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali anche temporanei sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità, di competenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Art. 2 Definizioni stradali e di traffico

- 1) Area di intersezione: parte della intersezione a raso, nella quale si intersecano due o più correnti di traffico.
- 2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedito capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
- 3) Attraversamento pedonale: parte della carreggiata, opportunamente segnalata ed organizzata, sulla quale i pedoni in transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza rispetto ai veicoli.
- 4) Banchina: parte della strada compresa tra il margine della carreggiata ed il più vicino tra i seguenti elementi longitudinali: marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta, ciglio superiore della scarpata nei rilevati.

5) Braccio di intersezione: cfr. Ramo di intersezione.

6) Canalizzazione: insieme di apprestamenti destinato a selezionare le correnti di traffico per guidarle in determinate direzioni.

7) Carreggiata: parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli; essa è composta da una o più corsie di marcia ed, in genere, è pavimentata e delimitata da strisce di margine.

8) Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

9) Circolazione: è il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada.

10) Confine stradale: limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.

11) Corrente di traffico: insieme di veicoli (corrente veicolare), o pedoni (corrente pedonale), che si muovono su una strada nello stesso senso di marcia su una o più file parallele, seguendo una determinata traiettoria.

12) Corsia: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a permettere il transito di una sola fila di veicoli.

13) Corsia di accelerazione: corsia specializzata per consentire ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata.

14) Corsia di decelerazione: corsia specializzata per consentire l'uscita dei veicoli da una carreggiata in modo da non provocare rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra.

15) Corsia di emergenza: corsia, adiacente alla carreggiata, destinata alle soste di emergenza, al transito dei veicoli di soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni, nei casi in cui sia ammessa la circolazione degli stessi.

16) Corsia di marcia: corsia facente parte della carreggiata, normalmente delimitata da segnaletica orizzontale.

17) Corsia riservata: corsia di marcia destinata alla circolazione esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli.

18) Corsia specializzata: corsia destinata ai veicoli che si accingono ad effettuare determinate manovre, quali svolta, attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra per la sosta o che presentano basse velocità o altro.

19) Cunetta: manufatto destinato allo smaltimento delle acque meteoriche o di drenaggio, realizzato longitudinalmente od anche trasversalmente all'andamento della strada.

20) Curva: raccordo longitudinale fra due tratti di strada rettilinei, aventi assi intersecantisi, tali da determinare condizioni di limitata visibilità.

21) Fascia di pertinenza: striscia di terreno compresa tra la carreggiata ed il confine stradale. È parte della

proprietà stradale e può essere utilizzata solo per la realizzazione di altre parti della strada.

22) Fascia di rispetto: striscia di terreno, esterna al confine stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione, da parte dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni, depositi e simili.

23) Fascia di sosta laterale: parte della strada adiacente alla carreggiata, separata da questa mediante striscia di margine discontinua e comprendente la fila degli stalli di sosta e la relativa corsia di manovra.

24) Golfo di fermata: parte della strada, esterna alla carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea ed adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni.

25) Intersezione a livelli sfalsati: insieme di infrastrutture (sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo smistamento delle correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli.

26) Intersezione a raso (o a livello): area comune a più strade, organizzata in modo da consentire lo smistamento delle correnti di traffico dall'una all'altra di esse.

27) Isola di canalizzazione: parte della strada, opportunamente delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti di traffico.

28) Isola di traffico: cfr. Isola di canalizzazione.

29) Isola salvagente: cfr. Salvagente.

30) Isola spartitraffico: cfr. Spartitraffico.

31) Itinerario internazionale: strade o tratti di strade facenti parte degli itinerari così definiti dagli accordi internazionali.

32) Livelletta: tratto di strada a pendenza longitudinale costante.

33) Marciapiede: parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni.

34) Parcheggio: area o infrastruttura posta fuori della carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli.

34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in prossimità di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o del trasporto ferroviario, per agevolare l'intermodalità.

35) Passaggio a livello: intersezione a raso, opportunamente attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o più strade ed una linea ferroviaria o tranviaria in sede propria.

36) Passaggio pedonale (cfr. anche marciapiede): parte della strada separata dalla carreggiata, mediante una striscia bianca continua o una apposita protezione parallela ad essa e destinata al transito dei pedoni. Esso espleta la funzione di un marciapiede stradale, in mancanza di esso.

37) Passo carrabile: accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli.

38) Piazzola di sosta: parte della strada, di lunghezza limitata, adiacente esternamente alla banchina, destinata alla sosta dei veicoli.

39) Pista ciclabile: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei velocipedi.

40) Raccordo concavo (cunetta): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sotto della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale concavo.

41) Raccordo convesso (dosso): raccordo tra due livellette contigue di diversa pendenza che si intersecano al di sopra della superficie stradale. Tratto di strada con andamento longitudinale convesso.

42) Ramo di intersezione: tratto di strada afferente una intersezione.

43) Rampa (di intersezione): strada destinata a collegare due rami di un'intersezione.

44) Ripa: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto sul terreno preesistente alla strada.

45) Salvagente: parte della strada, rialzata o opportunamente delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni, in corrispondenza di attraversamenti pedonali o di fermate dei trasporti collettivi.

46) Sede stradale: superficie compresa entro i confini stradali. Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza.

47) Sede tranviaria: parte longitudinale della strada, opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei veicoli assimilabili.

48) Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): strada a fondo naturale formata per effetto del passaggio di pedoni o di animali.

49) Spartitraffico: parte longitudinale non carrabile della strada destinata alla separazione di correnti veicolari.

50) Strada extraurbana: strada esterna ai centri abitati.

51) Strada urbana: strada interna ad un centro abitato.

52) Strada vicinale (o Poderale o di Bonifica): strada privata fuori dai centri abitati ad uso pubblico.

53) Svincolo: intersezione a livelli sfalsati in cui le correnti veicolari non si intersecano tra loro.

53-bis) Utente debole della strada: pedoni, disabili in carrozzella, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade

54) Zona a traffico limitato: area in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli.

55) Zona di attestamento: tratto di carreggiata, immediatamente a monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei veicoli in attesa di via libera e, generalmente, suddiviso in corsie specializzate separate da

strisce longitudinali continue.

56) Zona di preselezione: tratto di carreggiata, opportunamente segnalato, ove è consentito il cambio di corsia affinché i veicoli possano incanalarsi nelle corsie specializzate.

57) Zona di scambio: tratto di carreggiata a senso unico, di idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico parallele, in movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione senza doversi arrestare.

58) Zona residenziale: zona urbana in cui vigono particolari regole di circolazione a protezione dei pedoni e dell'ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.

CAPO 2 – MODALITA' RELATIVE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 3

Disposizioni generali relative all'esecuzione dei lavori

1. Il titolare del provvedimento di concessione o autorizzazione è l'unico responsabile, sotto il profilo civile e penale, per danni a persone o cose che potrebbero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione delle opere assentite.
2. L'esecuzione delle opere dovrà avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni impartite nel provvedimento di autorizzazione o concessione e comunque in modo da non intralciare la circolazione stradale.
3. Prima di eseguire i lavori, il titolare del provvedimento autorizzativo o concessorio, anche per il tramite della ditta o di chi ha la responsabilità dell'esecuzione dei lavori, dovrà far pervenire al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con un preavviso di almeno 48 ore, la comunicazione dell'inizio dei lavori nonché il nominativo del responsabile del cantiere che deve essere reperibile, 24 ore su 24, per l'intera durata del cantiere ed il suo riferimento telefonico (cellulare).
4. Il cantiere dovrà essere dotato di idonea segnaletica nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica da approntare possono essere impartite, per particolari esigenze, nelle specifiche prescrizioni degli atti di concessione o autorizzazione.
5. Le opere da eseguirsi non devono recare danno permanente al piano viabile e sue pertinenze, né aggravio al demanio provinciale.
6. Per gli interventi a rete, che prevedano la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, gli interessati potranno proporre la sottoscrizione di una convenzione e di un disciplinare tecnico che disciplini gli interventi da realizzarsi e relative modalità e tempistiche, ai sensi dell'art. 67 comma 5 del D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii.. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è comunque sollevato da ogni responsabilità civile e penale per danni che dovessero derivare ai terzi durante l'esecuzione dei lavori e per la mancata osservanza delle prescrizioni impartite.
7. Qualora sul sedime interessato dai lavori operino più soggetti concessionari di pubblici servizi, questi potranno eseguire i rispettivi interventi con modalità coordinate, fermo restando i rispettivi obblighi previsti per quanto concerne le responsabilità e gli oneri cauzionali.
8. Durante l'esecuzione dei lavori, il personale preposto del Libero Consorzio Comunale di Siracusa potrà effettuare dei controlli di verifica ed imporre al titolare del provvedimento tutte quelle disposizioni di ordine generale e particolare relative alle modalità di svolgimento dei lavori, che in qualsiasi tempo si rendessero necessarie per evitare pericoli alla circolazione o danni al corpo stradale ed alle sue pertinenze.

9. La manutenzione delle opere eseguite e del corpo stradale e sue pertinenze è sempre a carico del titolare del provvedimento per l'intera durata della concessione o autorizzazione; lo stesso, quindi, dovrà riparare prontamente tutti i danni che, in dipendenza dell'esecuzione, manutenzione, sussistenza, uso, variazione e rimozione delle opere autorizzate, potessero derivare sia alla strada o alle sue pertinenze che ai terzi.

10. I lavori dovranno concludersi entro il termine stabilito dal provvedimento autorizzativo o concessorio. Il mancato rispetto del termine, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 11, comporta la decadenza del provvedimento rilasciato.

11. L'interessato ha facoltà di chiedere una proroga al termine per l'ultimazione dei lavori fissato nel provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Siracusa. La richiesta, congruamente motivata, deve pervenire al Libero Consorzio Comunale di Siracusa almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo.

12. Entro 10 giorni dall'ultimazione dell'intervento realizzato il titolare del provvedimento autorizzativo o concessorio deve trasmettere al competente Ufficio Concessioni del Libero Consorzio Comunale di Siracusa la denuncia di fine lavori. Entro i successivi 20 giorni lo stesso deve, inoltre, inviare una dichiarazione, redatta nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., con la quale il direttore dei lavori attesta la conformità alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione o concessione.

13. Il titolare del provvedimento è tenuto, a sue spese e cura, a provvedere entro e non oltre quindici giorni dal termine dei lavori assentiti dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa al ripristino dello stato dei luoghi, eliminando tutti i materiali di risulta lungo la strada o le sue pertinenze e riparando qualsiasi danno o guasto che, a causa dell'attività svolta, sia stato arrecato alla strada e alle sue pertinenze, rifacendo, altresì, la segnaletica orizzontale definitiva e ripristinando quella verticale.

Art. 4

Lavori su strade provinciali di recente costruzione o asfaltatura

1. Su strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa di recente costruzione od oggetto di manutenzione con riasfaltatura, non possono essere realizzati, nel biennio successivo all'ultimazione dei lavori, interventi che, interessando il manto stradale, possano pregiudicare il lavoro eseguito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

2. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui al precedente comma, il competente Ufficio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, su tempestiva segnalazione del Settore Tecnico, provvederà a comunicare agli Enti, Comuni e Società Gestori di Servizi, con un preavviso di almeno 6 mesi, la data presunta di inizio dei lavori di asfaltatura, affinché gli stessi possano provvedere per tempo ad effettuare gli allacciamenti e/o interventi programmati.

3. Eventuali deroghe al divieto in argomento potranno essere concesse per soli interventi dovuti a causa di forza maggiore ed imprevedibile comprovata necessità.

Art. 5

Disposizioni tecniche per l'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali delle strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa

1. Gli attraversamenti e le percorrenze di strade possono essere realizzati mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo. Essi si distinguono in:

a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa ;

b) percorrenze longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada entro i confini della sede stradale

di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

c) attraversamenti misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.

2. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle percorrenze stradali deve tener conto delle esigenze di sicurezza e fluidità della circolazione sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

3. L'esecuzione di attraversamenti trasversali e longitudinali con condutture, tubazioni o cavi sarà di norma realizzata con lo scavo a cielo aperto. Qualora si ravvisi la possibilità di evitare il taglio della sede stradale, dovranno essere utilizzate metodologie di scavo non invasive per la strada del Libero consorzio Comunale di Siracusa, da concordarsi con il competente Ufficio Concessioni del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

4. Lo scavo deve essere eseguito previa fresatura della pavimentazione bitumata o con taglio dell'asfalto eseguito con mezzi idonei. In ogni caso è vietato l'utilizzo di martelli pneumatici o simili.

5. I ripristini dello scavo e della pavimentazione bituminosa dovranno essere effettuati come descritto e raffigurato nelle sezioni tipo delle prescrizioni generali tecniche allegate al provvedimento rilasciato.

6. Nella presenza contemporanea di più sottoservizi dovranno essere rispettate le normative in vigore che regolamentano il reciproco posizionamento degli stessi.

7. Gli attraversamenti e le percorrenze stradali in sotterraneo, se posizionati in appositi manufatti o in cunicoli, così come i relativi pozzetti d'ispezione e chiusini, devono essere idonei a proteggere gli impianti in essi collocati. Ogni manufatto realizzato dovrà essere in grado di assorbire le sollecitazioni derivanti dalla circolazione stradale e pertanto dovrà essere dimensionato esclusivamente per carichi di I^a Categoria.

8. La profondità, rispetto al piano stradale, dell'estradosso dei manufatti protettivi degli attraversamenti in sotterraneo, dovrà rispettare le direttive espresse nelle prescrizioni generali tecniche allegate al provvedimento rilasciato.

9. Qualora, per comprovate esigenze o per la presenza di altri sottoservizi intercettati nell'esecuzione dell'intervento, la dimensione altimetrica prescritta non possa essere rispettata, la profondità della posa della tubazione dovrà essere preventivamente concordata con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ed approvata dallo stesso.

Art. 6

Limitazione della circolazione stradale derivante da cantieri

1. Qualora si renda necessaria la chiusura della strada interessata dai lavori, o particolari limitazioni alla circolazione stradale, la domanda per il relativo provvedimento, in competente bollo, dovrà pervenire al competente Ufficio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa almeno 15 giorni prima della chiusura o limitazione medesime.

2. La richiesta di ordinanza dirigenziale dovrà essere presentata dalla ditta esecutrice dei lavori in marca da bollo. All'istanza dovrà essere allegata una marca da bollo da apporre al provvedimento finale.

3. La richiesta dovrà riportare:

a) la tipologia dell'intervento da realizzarsi;

- b) la modalità di regolamentazione e segnalazione della limitazione della circolazione;
- c) la durata del provvedimento richiesto;
- d) l'individuazione di un percorso alternativo sostenibile validato dalla polizia municipale del Comune in cui ricade l'intervento e dalla società di gestione dei mezzi pubblici di linea;
- e) il nominativo del responsabile del cantiere che deve essere reperibile 24 ore su 24 ed il suo riferimento telefonico (cellulare).

4. Il termine di validità del provvedimento emesso è prorogabile su istanza, in competente bollo, presentata dall'interessato almeno 15 giorni prima della data di scadenza.

5. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza, fatti salvi i disposti dell'art. 21 del Nuovo codice Stradale e ss.mm.ii., dell'art. 30 comma 7 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., la ditta ha l'obbligo di apporre la segnaletica di cantiere e comunicare, anche via fax, l'esecuzione di tali interventi al competente Ufficio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, indicando le limitazioni alla circolazione stradale attuate e dell'art. 43 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.. Qualora i lavori di particolare urgenza si protraggano oltre i termini stabiliti dal citato art. 30 comma 7, l'adozione delle misure per la disciplina della circolazione è soggetta a ratifica con formale provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Art. 7

Costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti in fascia di rispetto stradale

1. All'interno delle fasce di rispetto stradale e sulle aree di visibilità è vietato eseguire opere, anche se a carattere provvisorio con strutture precarie rimovibili, o depositi, aprire cantieri, anche temporanei, o installare ponteggi per costruzioni senza preventiva autorizzazione provinciale.
2. E' inoltre soggetta ad autorizzazione provinciale la realizzazione di costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di fabbricati nell'ambito delle fasce di rispetto previste dal Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. e site all'esterno dei centri abitati. Il provvedimento autorizzativo degli interventi da effettuarsi all'interno dei centri abitati sulle fasce di rispetto definite dai rispettivi strumenti urbanistici, è rilasciato dal competente Comune. In tale fattispecie non è richiesto il preventivo nulla osta del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
3. Nelle fasce di rispetto delle strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, fuori dei centri abitati, è vietato realizzare nuove costruzioni, ricostruzioni a seguito di demolizione integrale ed ampliamenti sul fronte strada di costruzioni preesistenti. Possono, invece, essere assenti ampliamenti parziali di edifici esistenti aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) in sopraelevazione di un edificio esistente;
 - b) nella parte retrostante dell'edificio o a completamento, anche nella parte antistante, di parti rientranti nell'ingombro dell'edificio, purché non interferiscano con la visuale ai fini della sicurezza stradale e siano dovuti a necessità igienico-sanitarie;
 - c) opere consistenti in sporti, aggetti, balconi, scale, tettoie aperte, purché non costituiscano volume urbanistico, non interferiscano con la tutela della strada e non incidano sulle condizioni di sicurezza della circolazione;
 - d) elementi accessori di adeguamento per il superamento delle barriere architettoniche, purché siano consentite dalla normativa urbanistica e non compromettano le condizioni di sicurezza e tutela stradale.

- e) collegamento tra edifici esistenti con costruzioni funzionali agli edifici stessi, purché siano realizzati in allineamento all'edificio esistente e non costituiscano volume urbanistico.
4. In deroga al precedente comma 3, potrà essere autorizzata la demolizione e ricostruzione di parti di edifici in funzione di comprovate esigenze di carattere statico o di adeguamento a norme giuridiche. Qualora non esista la possibilità di diversa ubicazione, potranno altresì essere autorizzati ampliamenti o nuove costruzioni per comprovati motivi di interesse pubblico o per edificazioni riguardanti accessori a linee tecnologiche e manufatti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, purché gli stessi non compromettano le condizioni di sicurezza e tutela stradale.
 5. Nelle fasce di rispetto è assentibile la realizzazione di opere relative a linee o impianti di pubblico servizio o di pubblica utilità, previo consenso del proprietario del terreno interessato.
 6. L'autorizzazione degli interventi consentiti a norma del presente articolo nelle fasce di rispetto, non potrà comportare, per l'interessato, l'attribuzione di un maggior valore dell'immobile in caso di esproprio per pubblica utilità per futuri allargamenti e adeguamenti stradali.
 7. I manufatti per l'alloggio di contatori di pubblici servizi, isolati o inseriti nella recinzione, debbono essere oggetto di specifica richiesta di autorizzazione alla loro installazione.
 8. I cantieri e le relative recinzioni lungo le pertinenze stradali avranno sempre carattere temporaneo, commisurato alla durata strettamente necessaria all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento autorizzativo definirà l'adeguato arretramento dalla strada dell'ambito di cantiere.
 9. La responsabilità afferente alla manutenzione e ripristino della recinzione di cantiere è esclusivamente a carico del richiedente; a cantiere ultimato la recinzione provvisoria dovrà essere tempestivamente rimossa e ripristinata ogni pertinenza stradale.

Art. 8

Accessi, diramazioni e innesti

1. Gli accessi devono essere di norma localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo; gli stessi devono essere realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.
2. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato ad una distanza di almeno ml. 5,00 dal margine di carreggiata allo scopo di consentire la fermata di un veicolo in attesa di ingresso e dovrà aprirsi esclusivamente verso l'interno. Tale dimensione sarà di norma considerata al netto del marciapiede.
3. Qualora non sia realizzabile, per oggettive impossibilità costruttive, l'arretramento previsto, potrà essere autorizzata la posa di un cancello meccanizzato con apertura automatica, apribile verso l'interno della proprietà.
4. Il raccordo dell'accesso sulla carreggiata deve avere curve di raggio adeguatamente dimensionato.
5. Per accessi utilizzati anche da mezzi pesanti, la distanza dalla carreggiata dovrà essere congruamente maggiorata, e comunque le caratteristiche geometriche degli stessi dovranno essere adeguate in funzione alle specifiche esigenze. L'area interna alla proprietà dovrà avere un'ampiezza tale da permettere lo stazionamento e l'eventuale manovra di inversione di marcia dei veicoli, al fine di evitare manovre di retromarcia sulla strada che possano compromettere la sicurezza della circolazione.
6. Gli accessi con particolare afflusso di mezzi dovranno essere adeguatamente illuminati, avendo cura di

evitare fenomeni di abbagliamento, e dotati di regolamentare segnaletica orizzontale e verticale in conformità al Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.. Alla richiesta del provvedimento autorizzativo dovranno quindi essere allegati, oltre ai documenti indicati dall'art. 6, il progetto illuminotecnico ed il progetto della segnaletica orizzontale e verticale.

7. Gli accessi sono realizzati e mantenuti, sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione.
8. E' consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili su presentazione di apposita richiesta. In tali casi deve essere disposta, a cura e spese dell'interessato, idonea segnalazione di cantiere.
9. Per accessi a servizio di lottizzazioni o attività con considerevole afflusso di veicoli, se ritenuto necessario, si dovranno prevedere adeguate tipologie di intersezione stradale, quali rotatorie, o intersezioni a raso dotate di corsie specializzate, destinate ai veicoli che si accingono ad effettuare le manovre di immissione, diversione o di accumulo per la svolta a sinistra e che consentono di non arrecare eccessivo disturbo al flusso di traffico principale.
10. Lo spostamento, la modifica o la trasformazione di accessi o diramazioni esistenti, ovvero la modifica di destinazione d'uso degli accessi esistenti è soggetta a preventiva autorizzazione da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, che sarà rilasciata qualora gli stessi siano compatibili con le caratteristiche dell'infrastruttura stradale e non pregiudichino la sicurezza della circolazione stradale.
11. Per diramazioni e innesti stradali potrà essere prescritta, a seconda della loro importanza ed ubicazione, la realizzazione di un'intersezione canalizzata adeguatamente dimensionata o la sola svolta in destra.
12. Le richieste per l'autorizzazione alla realizzazione di intersezioni stradali dovranno essere corredate, oltre che dai documenti previsti dall'art. 6, dal progetto della segnaletica orizzontale e verticale, concordato con il competente Ufficio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
13. La realizzazione delle eventuali corsie specializzate e della segnaletica orizzontale e verticale, che prevedano anche interventi sulla strada del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, saranno a carico del richiedente.
14. Nel rispetto della quota e pendenza naturale del fossato stradale, l'accesso, l'innesto o la diramazione devono essere muniti di una tubazione di materiale e diametro idoneo allo smaltimento delle acque del fossato e provenienti dalla strada.
15. Gli accessi, le diramazioni e gli innesti devono essere costruiti con materiali idonei e di adeguate caratteristiche e devono essere sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
16. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, oltre che nei casi previsti dall'art. 9, quando, gli stessi siano localizzati in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii..

Art. 9

Accessi alle aree di servizio ed agli impianti distribuzione carburanti

1. Gli accessi per i distributori di carburante dovranno essere localizzati dove l'andamento della strada consente la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale,

senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

2. L'ubicazione dell'area di servizio deve comunque garantire, anche mediante opere di sbancamento dei terreni laterali, la visibilità, rapportata alla velocità consentita sulla strada interessata, su ambo i lati di essa.
3. Per particolari necessità e qualora si ritenga necessario ai fini della sicurezza stradale, nell'autorizzare gli accessi si potranno imporre particolari prescrizioni, quali la razionalizzazione degli stessi, la sola svolta a destra in uscita dall'impianto o corsie specializzate per l'immissione o l'uscita verso e dall'impianto stesso.
4. Gli accessi devono essere organizzati con entrata ed uscita monodirezionali, separati da aiuola spartitraffico invalicabile.
5. Qualora ci sia la presenza di fossato laterale alla strada, gli accessi dovranno essere realizzati nel rispetto della quota e pendenza naturale del fossato; pertanto si dovrà prevedere la posa di una tubazione di materiale e diametro idoneo allo smaltimento delle acque del fossato.
6. Nel caso in cui ci sia la presenza del fossato di guardia laterale alla strada, l'aiuola spartitraffico dovrà essere posta oltre il ciglio esterno del fossato stesso, ad una distanza maggiorata di m 0,50.
7. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali idonei e di adeguate caratteristiche e devono essere sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materiale di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale.
8. Gli accessi dovranno essere adeguatamente illuminati, avendo cura di evitare fenomeni di abbagliamento, e dotati di regolamentare segnaletica orizzontale e verticale in conformità al Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.. Alla richiesta del provvedimento autorizzativo dovranno quindi essere allegati, oltre ai documenti indicati dall'art. 19; il progetto illuminotecnico ed il progetto della segnaletica orizzontale e verticale.
9. Nella realizzazione dell'impianto di distribuzione di carburanti si dovranno prevedere adeguati sistemi per lo smaltimento delle acque meteoriche provenienti dal piazzale e dalla strada, in conformità alla normativa di riferimento.
10. Lo smaltimento delle acque meteoriche sul fossato stradale, dovrà essere oggetto di specifica richiesta autorizzatoria.
11. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni, innesti e pubblicità sulle strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, oltre che nei casi previsti dagli artt. 22 e 23 del nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., quando trattasi di accessi in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza.

Art. 10

Tombamento dei fossati laterali alle strade

1. I fossati delle strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa devono essere conservati integri e funzionali per assicurare il deflusso e lo smaltimento ottimali delle acque meteoriche, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e l'incolumità degli utenti della strada.
2. Ai soggetti privati proprietari dei fondi adiacenti alle strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa può essere concessa l'occupazione del fossato stradale solo ed esclusivamente con il manufatto necessario alla realizzazione di un passo carraio. In tali circostanze, la tubazione o il ponticello costruito sullo stesso devono essere tali da consentire il migliore deflusso idrico possibile, che deve essere conservato nel tempo dal

concessionario mediante i necessari interventi di manutenzione e pulizia periodiche.

3. Il migliore deflusso idrico tecnicamente possibile deve essere assicurato anche nei casi in cui il fossato stradale sia occupato per la realizzazione di diramazioni o innesti di strade pubbliche o private.
4. Nei casi in cui i Comuni chiedano di occupare i fossati stradali per la realizzazione, nei centri abitati, di piste ciclabili, marciapiedi ed altre opere, tale occupazione può essere concessa solo se non sussistano alternative tecniche possibili per la realizzazione dell'opera pubblica ed a condizione che il progetto della condotta fognaria sostitutiva del fossato sia corredato da un dettagliato calcolo idraulico che dimostri la sua idoneità a raccogliere e smaltire le acque meteoriche della strada anche in condizioni di precipitazioni eccezionali. Fuori dei centri abitati, l'occupazione dei fossati può essere concessa solo per la realizzazione di piste ciclabili, a condizione che un nuovo fossato stradale sia ricostruito lateralmente alla pista e che sotto la stessa siano realizzate le opere di attraversamento idrauliche necessarie per convogliare le acque della carreggiata nel nuovo fossato stradale.
5. Nel caso in cui il privato intenda di eseguire un'opera o attuare un piano urbanistico, la cui realizzazione preveda la necessità di occupare il fossato stradale mediante il suo tombamento, il Libero Consorzio Comunale di Siracusa può rilasciare il provvedimento autorizzativo purchè il Comune dichiari l'interesse pubblico dell'opera da realizzarsi sopra tale tombamento e quest'ultimo non pregiudichi la sicurezza stradale. In tal caso il privato dovrà operare nel rispetto delle modalità tecniche di cui al comma 4, ed in particolare supportare la sua richiesta con uno studio idraulico che attesti l'ottimale deflusso delle acque meteoriche della strada. La prosecuzione dell'opera da realizzarsi sopra tale tombamento non dovrà, anche in fasi successive, impegnare economicamente il Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
6. Qualora sia necessario tombare le cunette per realizzare allargamenti della carreggiata, deve essere costruito un nuovo fossato laddove sia tecnicamente possibile. Nelle circostanze in cui non sussistano gli spazi per ricostruire la nuova pertinenza stradale, si deve procedere con le modalità tecniche di occupazione del fossato specificate nella prima parte del comma 4.
7. I plinti di sostegno di impianti di qualsiasi genere non devono essere posizionati sul fondo dei fossati stradali. Qualora i sostegni siano posizionati sul ciglio superiore delle scarpate, i medesimi non devono costituire elementi di freno per il deflusso delle acque.

Art. 11

Cippi commemorativi e opere ad essi assimilabili

1. E' vietato posizionare cippi commemorativi o altre opere agli stessi assimilabili all'interno delle fasce di pertinenza stradale.
2. Su richiesta degli interessati, può essere autorizzata la collocazione di manufatti esternamente al confine stradale, in proprietà privata, purchè gli stessi siano posizionati alla stessa distanza prevista per le recinzioni dei fondi stradali maggiorata di cm. 50.
3. Per poter essere autorizzati, i manufatti in questione:
 - a) non devono avere carattere edificatorio;
 - b) non possono essere realizzati con materiali rifrangenti o che possano produrre abbagliamento;
 - c) devono avere forma e dimensioni contenute, in modo tale da non arrecare disturbo visivo, generare confusione o distrarre l'attenzione dell'utente della strada;
 - d) devono essere posizionati fuori del triangolo di visibilità di cui agli artt. 16, 17 e 18 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., 26, 27 e 28 del Regolamento e ss.mm.ii., di attuazione e dalla normativa tecnica di

settore.

4. L'istanza di autorizzazione dev'essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dall'art. 19, anche da un atto di assenso dei titolari dei terreni sui quali si intende realizzare l'opera.
5. Per accedere al manufatto possono essere utilizzati esclusivamente i preesistenti accessi al fondo sul quale lo stesso è collocato.

CAPO 3 – PROCEDURA PER IL RILASCIO, IL RINNOVO E LA REVOCA DEGLI ATTI DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA.

Art. 12

Concessioni – Autorizzazioni – Nulla Osta

1. Le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio disponibile e indisponibile del Libero Consorzio Comunale di Siracusa sono soggette a concessione o autorizzazione.
2. Deve inoltrare domanda al Libero Consorzio Comunale di Siracusa chiunque voglia stabilire nuovi accessi o nuove diramazioni alle strade provinciali, ai fondi e fabbricati laterali, attraversare o percorrere le strade con canali, condutture, linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, scaricare acque nei fossi delle strade, occupare aree e spazi di pertinenza stradale o soggetti a servitù di pubblico passaggio con depositi di materiali, con serbatoi, con impianti di qualsiasi genere, cartellonistica o comunque eseguire opere stabili o provvisorie che interessano in modo diretto od indiretto le strade provinciali e le loro pertinenze, nonché le aree private gravate di servitù di pubblico passaggio.

Art. 13

Occupazioni temporanee

1. Sono temporanee le occupazioni comportanti o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata di effettiva occupazione inferiore ad un anno.
2. Le occupazioni temporanee, se ricorrenti con identiche caratteristiche, (per ricorrente si intende l'occupazione la cui concessione è rilasciata per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripete) possono essere concesse per più annualità, facendo salva la facoltà dell'Amministrazione concedente di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali o di traffico nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Art. 14

Occupazioni permanenti

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile che comportino o meno l'esistenza di manufatti, impianti o comunque di un'opera visibile, aventi durata uguale o superiore ad un anno. Ai fini della determinazione del canone, le frazioni di un anno sono computate per intero.
2. La durata delle concessioni e delle autorizzazioni permanenti verrà stabilita di volta in volta a seconda della natura delle medesime e in relazione alla richiesta del concessionario.
3. Per le concessioni e autorizzazioni, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano la condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
4. La durata dell'occupazione del suolo per l'impianto di servizi pubblici è determinata in relazione alla durata dei servizi stessi, come previsto dalle leggi e dagli atti di concessione che li riguardano.

Art. 15

Competenze per le autorizzazioni e le concessioni

Le concessioni e le autorizzazioni su Strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa sono rilasciate ai sensi dell'art. 26 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii..

Art. 16

Nulla Osta relativi a concessioni e autorizzazioni Comunali

1. Le concessioni e le autorizzazioni su strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa che ricadono all'interno della perimetrazione dei centri abitati, sono rilasciate dai Comuni di appartenenza (D.Lgs n. 285/92 art. 26 e ss.mm.ii.). Se si tratta di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, il Comune provvederà a espletare ogni adempimento, compresa la riscossione del canone.
2. Le autorizzazioni e le concessioni ricadenti in centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti sono invece di competenza dei Comuni, previo nulla osta dell'Ente proprietario della strada. In tal caso, il canone e ogni altro onere derivante dalle suddette concessioni e o autorizzazioni sono di spettanza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.
3. Le richieste di concessione o autorizzazione su strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa che attraversano centri abitati con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, dovranno essere presentate al Comune, quest'ultimo provvederà a trasmettere la richiesta di nullaosta corredata da tutta la documentazione al Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Il nullaosta rilasciato da questo Ente verrà poi inoltrato al Comune competente entro 30 giorni dalla richiesta.
4. Il Comune è tenuto a puntualizzare nel provvedimento finale oltre alle prescrizioni tecniche, anche gli adempimenti e gli oneri che il cittadino deve a questo Ente così come riportati sul nullaosta.
5. I Comuni trasmettono al Libero Consorzio Comunale di Siracusa copia dell'atto di concessione o di autorizzazione, nonché copia della denuncia di inizio e fine lavori e provvedono a trasferire gli oneri di competenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa eventualmente corrisposti.

Art. 17

Condizioni di rilascio dei provvedimenti

Le concessioni e le autorizzazioni nonché i nulla osta, si intendono in ogni caso accordate:

- 1) senza pregiudizio dei terzi e fatte salve le competenze di altri Enti o Uffici, con l'obbligo da parte dei titolari di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, dai depositi permessi e di ripristinare in perfetto stato la sede stradale, con facoltà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa di revocare, per giusti motivi, o di modificare i provvedimenti, anche imponendo nuove prescrizioni;
- 2) sollevando il Libero Consorzio Comunale di Siracusa da ogni responsabilità civile e penale per danni a persone, animali o cose che dovessero verificarsi in dipendenza dell'esecuzione di lavori o per l'esercizio del permesso, concessione o autorizzazione;
- 3) nel caso in cui gli interventi da realizzare per l'occupazione di suolo pubblico siano soggetti a permesso di costruire del Comune, il provvedimento del Libero Consorzio Comunale di Siracusa sarà rilasciato subordinatamente a quello di competenza del Comune. In caso di mancato rilascio del permesso comunale, la concessione, autorizzazione o nulla-osta del Libero Consorzio Comunale di Siracusa perderanno automaticamente di ogni efficacia.

Art. 18

Procedimento per il rilascio degli atti

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione e di autorizzazione, costituenti titolo per l'occupazione, è soggetto alla normativa sul procedimento amministrativo: legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., nonché alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
2. La responsabilità della individuazione delle modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni è in capo al Dirigente del Settore competente.
3. Il procedimento dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda, con il rilascio, oppure il diniego, della concessione o autorizzazione richiesta, potendo l'Amministrazione ravvisare nell'occupazione richiesta motivi o situazioni di contrasto con gli

interessi generali della collettività.

4. In ogni caso, l'eventuale rilascio del provvedimento amministrativo richiesto deve precedere l'occupazione materiale del suolo pubblico o del relativo spazio sottostante o soprastante.

Art. 19 Domanda

1. Tutte le domande di concessione, autorizzazioni e Nullaosta che interessano la proprietà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa sono oggetto di istruttoria del servizio "Concessioni", e possono essere presentate utilizzando i modelli scaricabili dal sito dell'Ente o utilizzandoli come linea guida.

2. La domanda, redatta in conformità alle norme sul bollo, regolarmente firmata e riferita ad una sola autorizzazione/concessione, intesa anche come più interventi riguardanti la stessa opera (es. accesso con recinzione, posa di tubi con attraversamento, ecc.), deve contenere:

- a) le generalità del/i richiedente/i: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio, codice fiscale o partita I.V.A.;
- b) il numero identificativo (o denominazione) della strada provinciale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, progressiva chilometrica o esatta indicazione della località interessata;
- c) descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire e fondamento della richiesta;
- d) uso cui la concessione è destinata (es. accesso agricolo, acquedotto privato, fognatura, scarico acque bianche o nere, cartellonistica);
- e) dichiarazione di accettazione a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento ed a quelle che il Libero Consorzio Comunale di Siracusa intendesse di prescrivere a tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, impegnandosi a sostenere tutte le spese di sopralluogo e istruttoria e di eventuali cauzioni;
- f) il richiedente deve inoltre dichiarare di essere disposto a depositare una somma sufficiente per le spese occorrenti alla concessione, trasferte, e diarie del personale tecnico incaricato dei sopralluoghi, e per cauzione e garanzia;
- g) i tempi preventivati per la effettuazione dei lavori e la presumibile durata dei medesimi.

3. La domanda di concessione, di autorizzazione o nulla osta dovrà essere corredata dalla ricevuta dell'avvenuto versamento relativo alle spese di istruttoria, che sarà incamerata dall'Amministrazione qualora la stessa non accolga la domanda avanzata o l'interessato non voglia accettare le condizioni impostegli per ottenere la concessione o non effettui le ulteriori prescrizioni depositi e richieste che gli venissero fatte.

4. Le domande avanzate da Enti, Società, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni, Comitati e simili, dovranno riportare denominazione, ragione sociale, sede, codice fiscale o partita I.V.A. e l'indicazione del rappresentante legale.

5. La domanda, completa in ogni parte e con gli allegati previsti per tipologia di intervento, nel rispetto dei modelli messi a disposizione dall'Amministrazione, verrà esaminata nel più breve tempo possibile dalla presentazione, al fine del rilascio di quanto richiesto. Nel caso di richiesta di chiarimenti, o di integrazione della documentazione, il termine si intende sospeso.

6. Le domande che non fossero redatte conformemente alle prescrizioni del presente regolamento, od alle quali non facesse seguito, nei termini prescritti, il deposito che fosse stato richiesto, saranno senz'altro respinte, previa notificazione all'interessato;

7. Sarà possibile accettare domande con intestazione a più soggetti solo nel caso di accessi stradali, e a patto che detti intestatari risultino proprietari del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso). Sempre riguardo gli accessi, e solo nel caso in cui risulti da atto pubblico o da scrittura privata l'accensione di un diritto di passaggio o di una servitù di passaggio sarà possibile rilasciare l'autorizzazione al proprietario del terreno su cui andrà realizzata l'opera (accesso).

8. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o autorizzazione o in mancanza dal responsabile dell'occupazione anche di fatto.

9. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, a norma del codice civile, potrà richiedere la totalità del dovuto al titolare dell'autorizzazione o, in caso di accesso abusivo, anche ad uno solo dei proprietari degli immobili serviti dall'accesso.

10. Per le opere da realizzare, sotto elencate, le domande devono essere presentate al Libero Consorzio Comunale di Siracusa con richieste che dovranno essere integrate da quanto di seguito indicato:

Muri di sostegno:

- calcoli statici;
- sezione del manufatto nei punti più significativi da cui si possono rilevare: la linea della scarpata da sostenere, la porzione di area pubblica occupata, la posizione del terreno soprastante e tutti i particolari costruttivi occorrenti;
- planimetria scala 1/2000 del tratto stradale interessato con l'ubicazione del muro, la sua lunghezza complessiva e tutte le condizioni necessarie per l'individuazione della zona;
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- elaborato grafico rappresentante: corografia, planimetria generale e catastale della zona;
- visura catastale;
- atto di provenienza del lotto su cui ricadono i lavori;
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Codice della Strada;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

La realizzazione dei muri di sostegno dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. la loro costruzione deve avvenire arretrata almeno di mt. 1,50 rispetto alla linea determinata dal piede della scarpata da sostenere, salvo che non esistano allineamenti precostituiti;
2. la loro struttura e le loro dimensioni dovranno essere tali da resistere alle spinte delle terre e degli eventuali sovraccarichi. Nella fase costruttiva di sbancamento del terreno dovranno essere garantiti condizioni di sicurezza del terrapieno attraverso il rispetto di idonee pendenze della scarpata od il costante puntellamento della medesima;
3. dovranno essere muniti di retrostante drenaggio e nella parte che si affaccia su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi che devono essere convogliate alla rete di smaltimento;
4. non dovranno essere più alti del terreno da sostenere;
5. oltre la loro *faccia vista* non potranno essere posti corpi aggettanti;
6. i muri di sostegno a monte del corpo stradale dovranno avere andamento parallelo all'asse stradale e non sporgere in alcun punto oltre il piede della scarpata da sostenere;
7. i muri di sostegno, realizzati all'interno di centri abitati, esposti alla pubblica vista, dovranno essere realizzati in conformità alle disposizioni emanate dai P.R.G. e Regolamenti Edilizi accertati da apposita documentazione;
8. l'autorità del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, anche in funzione di quanto previsto dal P.T.P. (Piano Territoriale Paesistico) e può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche adozioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Muri di cinta - siepi vive e recinzioni:

- planimetria in scala 1:2000 della zona in cui sia riportata l'ubicazione dell'opera che si intende costruire, la distanza rispetto al confine stradale e una sezione trasversale dell'opera;
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- elaborato grafico rappresentante: corografia, planimetria generale e catastale della zona, sezione trasversale della recinzione, quotati ed in scala 1:100 oppure 1:50, con l'indicazione dell'intera piattaforma stradale, dell'area antistante la recinzione realizzata a piano di strada/marcia piede e delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche;
- planimetria e sezione in scala adeguata (compresa tra 1:200 e 1:100), quotata, dello stato di

fatto dei luoghi, riportante la larghezza della sede stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli;

- visura catastale;
- atto di provenienza del lotto su cui ricadono i lavori;
- atto notorio da cui si attesti se l'esigenza della recinzione è per uso privato o per uso diverso (Azienda agricola o attività commerciali in genere);
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

La realizzazione dei muri di cinta, siepi vive e recinzioni dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. per muri di cinta si intende muri di altezza non superiore a m. 3 da terra, non destinati a sostegno di terreno;
2. per i muri di cinta la distanza dal confine stradale fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non può essere inferiore a m. 3,00;
3. per recinzione si intende un divisorio effettuato con siepi morte in legno, siepi vive, reti metalliche o con cancellata sostenuta da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm;
4. per le recinzioni che non superano l'altezza di centimetri ottanta dovrà essere osservata una distanza di almeno 1,00 m. dal confine stradale.
5. per le recinzioni di maggiore altezza le distanze minime prescritte sono di m. 3,00 dal confine stradale;
6. nei tratti in curva le distanze dal confine stradale per muri di cinta e recinzioni devono essere determinate analogamente a quanto indicato al comma 3 del presente articolo;
7. in corrispondenza di intersezioni a raso, alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità da determinarsi analogamente a quanto indicato al comma 3 del presente articolo.

Linee aeree (percorrenze ed attraversamenti):

- planimetria in cui sia riportato l'intero tracciato della linea aerea da costruire, con l'utilizzo di una colorazione particolare in corrispondenza degli attraversamenti e percorrenze del soprassuolo stradale;
- sezione in corrispondenza di ciascun attraversamento o percorrenza in cui sia possibile rilevare l'altezza dei fili rispetto al colmo, la posizione degli eventuali sostegni per i quali può essere anche richiesto il calcolo di stabilità;
- tavola con indicazioni sul numero dei fili della linea e sul voltaggio;
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- attestazione di indagine del sottosuolo, previa richiesta di autorizzazione a questo Ente, per individuare la presenza di sottoservizi utilizzando georadar o idonei sistemi di rilevamento e preventiva ricerca presso Enti e Aziende al fine di individuare eventuali interferenze;
- elaborato grafico firmato dal tecnico abilitato e controfirmato dalla Ditta richiedente rappresentante: corografia, planimetria generale e catastale della zona, sezioni trasversali di tutta la sede stradale, particolare della sezione di scavo (n. 3 copie in tavola unica di cui n. 2 copie in bollo);
- nel caso di ditte come Enel, Telecom, Eni ecc. che avessero l'esigenza di collocare cabine di servizio, l'elaborato sopra richiesto va integrato con il particolare della cabina quotata in tutte le sue parti, evidenziando le distanze della stessa dalla sede stradale ed il particolare dell'accesso alla cabina con prospetto e sezione;
- nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'art. 25 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. N° 285/1992 e ss.mm.ii.), e degli artt. dal 65 al 67 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n°495/1992 e s.mm.ii.);
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo

Codice della Strada e ss.mm.ii.;

- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

La realizzazione di linee aeree (percorrenze ed attraversamenti) dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. l'altezza dei conduttori e le distanze dei sostegni dal confine stradale nonché tutte le norme costruttive dovranno essere conformi a quanto prescritto nel D.P.R. 21/06/1968 n. 1062, nel D.P.R. 08/02/1974 n. 824, nel D.Min. 21/03/1988 n. 449 e nell'art. 66 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
2. gli attraversamenti con strutture sopraelevate devono essere realizzati mediante sostegni situati fuori della carreggiata con distanze che consentano futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna, più il maggior franco di sicurezza relativo al tipo di impianto;
3. l'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata;
4. negli attraversamenti sopraelevati il franco sul piano viabile, nel punto più depresso, deve essere maggiore o uguale al franco prescritto dalla normativa per i ponti stradali compreso il maggior franco di sicurezza (altezza minima complessiva m.6);
5. i progetti degli attraversamenti, in struttura sopraelevata, sono sottoposti all'approvazione dell'Ente proprietario della strada prima del rilascio della concessione;
6. le opere sopraelevate longitudinali sono di norma realizzate nelle fasce di pertinenza stradali ed i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio ad una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna più un franco di sicurezza. Si può derogare tale norma quando le situazioni locali eccezionali non consentono la realizzazione dell'occupazione sopraelevata longitudinale all'esterno delle pertinenze di servizio, purché nel rispetto delle distanze e dei franchi di sicurezza dei sostegni verticali da ubicare, in ogni caso al di fuori della carreggiata;
7. per la realizzazione di linee aeree longitudinali di alimentazione tranviarie e filoviarie che non si sviluppino in sede propria non si applica la distanza suddetta. In tale caso i sostegni verticali della linea di alimentazione devono essere mantenuti ad una distanza dal margine della carreggiata non inferiore a 0,50 m. e devono essere adeguatamente protetti e segnalati;
8. le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo effettuato da tecnici esperti le cui spese sono a carico della Ditta concessionaria;
9. il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha sempre la facoltà di richiedere la rimozione o il diverso collocamento degli impianti dei fili e cavi situati su sedi di proprietà o in futuro acquistate, espropriate o acquisite, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza senza dover corrispondere indennità alcuna a titolo di rimborso spese o danni. In particolare, ciascun attraversamento deve disporsi con un angolo non minore di 30 gradi con l'asse della strada;
10. il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nell'interesse del pubblico transito, può richiedere (a corredo della domanda) tutti gli elementi relativi alle linee, alla struttura e stabilità dei supporti; può inoltre imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

Condutture sotterranee (percorrenze ed attraversamenti):

- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- attestazione di indagine del sottosuolo, previa richiesta di autorizzazione a questo Ente, per individuare la presenza di sottoservizi utilizzando georadar o idonei sistemi di rilevamento e preventiva ricerca presso Enti e Aziende al fine di individuare eventuali interferenze;
- elaborato grafico firmato dal tecnico abilitato e controfirmato dalla Ditta richiedente rappresentante: corografia, planimetria generale in scala 1/2000 ove risulti il percorso della condotta, le posizioni degli attraversamenti e l'individuazione della zona e planimetria catastale della zona, sezioni trasversali di tutta la sede stradale con particolare della sezione di scavo e della dimensione del tubo adduttore, larghezza della proprietà stradale (comprese le scarpate) attraversata (n. 3 copie in tavola unica di cui n. 2 copie in bollo);
- nel caso di ditte come Enel, Telecom, Eni ecc. che avessero l'esigenza di collocare cabine di servizio, l'elaborato sopra richiesto va integrato con il particolare della cabina quotata in tutte le sue

parti, evidenziando le distanze della stessa dalla sede stradale ed il particolare dell'accesso alla cabina con prospetto e sezione;

- nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'art. 25 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. N° 285/1992 e ss.mm.ii.), e degli artt. dal 65 al 67 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n°495/1992 e ss.mm.ii.);
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

La realizzazione di condutture sotterranee (percorrenze ed attraversamenti) dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. le condutture in percorrenza devono essere poste, salvo casi particolari da concordarsi di volta in volta, in corrispondenza della banchina. Devono essere predisposti, dove necessario ed alle distanze richieste, punti di presa per l'allacciamento alle utenze;
2. è assolutamente vietata la posa di condutture al di sotto del piano viabile salvo nei tratti dove sia riscontrata la materiale impossibilità di utilizzare cunette o banchina (es.: tratti di strade fiancheggiate da case);
3. gli scavi longitudinali e trasversali avranno larghezza costante a seconda dei tratti interessati e la profondità dei tubi, misurata dal piano viabile non deve essere inferiore a mt. 1,00 misurati dalla sommità del diametro esterno del tubo adduttore più esterno posizionato nei suddetti scavi compatibilmente con la presenza di eventuali sotto servizi esistenti che se danneggiati dovranno essere ripristinati a cura e spese della Ditta committente;
4. in nessun caso il materiale di risulta degli scavi dovrà essere riutilizzato per il riempimento degli stessi; anzi, dovrà essere trasportato a rifiuto nelle pubbliche discariche;
5. gli eventuali pozzetti di manovra ovunque possibile devono essere collocati fuori dalla sede stradale (carreggiata e banchina);
6. l'attraversamento dei manufatti deve essere fatto a valle o a monte di essi con opportuni sifoni a non meno di cm. 50 dal fondo di essi;
7. lo scavo per la posa della condotta parallelamente alla strada deve essere eseguito in varie riprese e per tratti continui di lunghezza non superiore generalmente a m.100. Non può essere intrapreso alcun prolungamento, se non dopo aver chiuso il tratto precedente per la lunghezza corrispondente, tranne in casi di posa di cavi o strutture particolari;
8. durante la esecuzione dei lavori, dovrà essere consentito l'accesso ai varchi, esistenti ed autorizzati, dei fondi limitrofi alla sede stradale.
9. lo scavo ed il ripristino in sede stradale, sotto il piano viabile, è sottoposto alle seguenti disposizioni tecniche:
 - a) taglio dell'asfalto deve essere eseguito con macchina taglia asfalto con disco diamantato o ultimi modelli della stessa che eseguano il lavoro a perfetta regola d'arte, per la profondità necessaria a rimuovere lo strato bitumato; in alternativa viene consentita la fresatura con appositi macchinari che consentano il taglio netto. La striscia di pavimentazione tagliata dovrà avere una larghezza minima di almeno cm 40 (20+20) superiore a quella prevista per lo scavo, in modo da limitare al minimo eventuali sbavature; la profondità del taglio non potrà essere inferiore all'intero spessore della pavimentazione;
 - b) tutte le materie di scavo devono essere immediatamente allontanate dalla sede stradale al fine di lasciarla completamente sgombra (e non potranno essere riutilizzate per il riempimento dello scavo), fermo restando che la medesima non potrà essere occupata per alcun titolo o causa;
 - c) il riempimento degli scavi nella carreggiata stradale, salvo diverse disposizioni derivate da particolari esigenze tecniche o legislative, dopo il posizionamento della tubazione o cavidotto immerso in uno strato di sabbia necessaria alla sua posa a regola d'arte, dovrà essere eseguito da un successivo strato di sabbia di cava e pietrisco ben costipati fino a 50 cm dal piano viabile, previa opportuna bagnatura e successiva compattazione dello stesso con opportuni rulli od altre apparecchiature; per la restante parte dello scavo saranno realizzati gli strati del corpo stradale secondo la seguente successione:
 - 20 cm di calcestruzzo cementizio dosato con cemento tipo R325 per metro cubo di impasto;
 - 20 cm di misto granulometrico;
 - 10 cm di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder).

Successivamente:

- c.1) nel caso della realizzazione degli scavi longitudinali, dopo un congruo periodo in cui sia

avvenuta la compattazione, dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm 4,00 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per una larghezza pari alla metà della carreggiata stradale esistente, previa fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie e per una lunghezza pari a quella degli scavi più un raccordo di collegamento all'inizio e alla fine di lunghezza di 5.00 ml;

c.2) nel caso in cui la carreggiata oggetto di intervento fosse inferiore a m. 6,00, il ripristino del manto stradale dovrà essere effettuato per l'intera carreggiata;

c.3) la pavimentazione ripristinata non dovrà presentare cunette o dossi in corrispondenza dello scavo longitudinale e dovrà essere a pari quota e senza dislivelli rispetto a quella esistente;

c.4) nel caso lo scavo longitudinale dovesse ricadere nella mezzzeria della carreggiata stradale, lo strato di usura, per almeno 4,00 cm di spessore, dovrà essere eseguito per l'intera larghezza della carreggiata stradale, previa fresatura della pavimentazione esistente;

c.5) nel caso della realizzazione degli scavi trasversali, dopo un congruo periodo in cui sia avvenuta la compattazione, dovrà essere ripristinato lo strato di usura di almeno cm 4,00 di spessore (valutato ad avvenuta compattazione) per tutta la carreggiata stradale e dovrà avere una larghezza minima di ml 2,00 sia a destra sia sinistra dello scavo, previa fresatura della pavimentazione esistente per il rispetto delle quote stradali originarie;

c.6) la pavimentazione ripristinata non dovrà presentare cunette o dossi in corrispondenza dell'attraversamento e dovrà essere a pari quota e senza dislivelli rispetto a quella esistente;

c.7) le strade a macadam sono ripristinate con breccia macinata di cava;

10. i bordi dei ripristini devono essere termosaldati con la pavimentazione esistente;

11. nelle zone oggetto di ripristino stradale deve essere adeguatamente rifatta la segnaletica orizzontale;

12. le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo effettuato da tecnici esperti le cui spese sono a carico della Ditta Concessionaria;

13. lo svincolo della cauzione di garanzia può avvenire solo dopo che siano trascorsi almeno 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e solo dopo la verifica positiva della qualità del ripristino;

14. nel caso di tagli in banchina si deve utilizzare la massima cura al fine di non ostacolare lo scolo laterale delle acque dalle strade o dalle fossette. Il piano superiore della banchina deve essere ripristinato con breccia di cava macinata;

15. gli attraversamenti della strada devono essere fatti di preferenza perpendicolarmente al suo asse, situando la condotta entro appositi manufatti in cemento (tubi in cemento presso vibrato autoportanti) che permettono, in caso di guasti, le ispezioni e/o lo sfilamento della condotta senza manomettere la strada;

16. gli attraversamenti di cui sopra, qualora particolari condizioni operative lo richiedano (es. nuovi tappeti) devono essere realizzati esclusivamente con il metodo dello spingi tubo;

17. le opere di attraversamento possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo effettuato da tecnici esperti le cui spese sono a carico della Ditta Concessionaria;

18. i tubi di camicia esterna devono essere rivestiti per tutta la larghezza dello scavo e per una altezza mai inferiore a cm.10 (rispetto alla sommità del tubo stesso) da calcestruzzo cementizio RCK=350;

19. in caso di attraversamento di manufatti possono essere richiesti i grafici relativi ai sifoni occorrenti;

20. sono sottoposti alle stesse disposizioni dei commi precedenti i tagli operati in sede carreggiabile per riparazioni o modifiche;

21. nel caso in cui le caratteristiche delle condotte esistenti determini frequenza o densità di guasti e conseguenti rotture per ripristini può essere ordinata la rimozione per incompatibilità con le strutture viarie da salvaguardare;

22. di norma non dovranno essere realizzati pozzetti nella carreggiata stradale. Qualora, per motivi tecnici, si renda necessario realizzarli nella carreggiata stradale, i chiusini d'ispezione degli stessi dovranno essere carrabili per strade di 1ª categoria e posti sotto il manto bituminoso per almeno 10 cm;

23. restano a carico delle società, che presentano l'istanza della richiesta delle opere da realizzare, gli obblighi derivanti dalla perfetta manutenzione dei chiusini, dello strato di copertura e della loro rimessa in quota conseguente ad eventuali variazioni del piano viabile dovute a necessità o lavori eseguiti da questa Amministrazione;

24. la posizione dei pozzetti e delle condotte all'interno degli scavi dovrà essere indicata tramite targhette collocate su appositi supporti posti all'esterno del corpo stradale oppure sui muretti esistenti. In particolare, esse dovranno essere collocate all'inizio ed alla fine dello scavo e lungo lo stesso se la lunghezza è superiore a 100.00 ml.

Occupazione di scarpata e fossi stradali:

- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- attestazione di indagine del sottosuolo, previa richiesta di autorizzazione a questo Ente, per individuare la presenza di sottoservizi utilizzando georadar o idonei sistemi di rilevamento e preventiva ricerca presso Enti e Aziende al fine di individuare eventuali interferenze;
- elaborato grafico firmato dal tecnico abilitato e controfirmato dalla Ditta richiedente rappresentante: corografia, planimetria generale in scala 1/2000 ove risulti il percorso della condotta, le posizioni degli attraversamenti e l'individuazione della zona e planimetria catastale della zona, sezioni trasversali di tutta la sede stradale con particolare della sezione di scavo e della dimensione del tubo adduttore, larghezza della proprietà stradale (comprese le scarpate) attraversata (n. 3 copie in tavola unica di cui n. 2 copie in bollo);
- nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'art. 25 del Codice della Strada (D.Lgs. N° 285/1992 e ss.mm.ii.), e degli artt. dal 65 al 67 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n°495/1992 e ss.mm.ii.);
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

L'occupazione di scarpate e fossi stradali dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. il permesso di occupare le scarpate stradali o di eseguire su di esse rinterri o tagli non conferisce al concessionario la proprietà della scarpata stessa;
2. sia i rinterri che gli scavi devono essere sistemati con scarpate regolari e la loro superficie deve essere limitata al minimo indispensabile;
3. i rinterri e le scarpate laterali possono essere sostenuti da muri che non devono elevarsi oltre il piano stradale nel caso di rinterri e non possono superare in altezza la scarpata da sostenere in caso di tagli;
4. i rinterri ed i tagli devono essere praticati in maniera da non alterare lo scolo delle acque;
5. le opere di copertura dei fossi stradali, qualunque sia il sistema di copertura autorizzato, devono essere interrotte da appositi pozzetti destinati a facilitare la raccolta e il deflusso delle acque meteoriche e posti ad una distanza da valutare di volta in volta.
6. la zona corrispondente al tratto di fosso coperto resta di uso pubblico.

Scarico di acque nei fossi laterali stradali:

- planimetria in scala 1/2000 per l'individuazione della zona e dei punti di scarico delle acque;
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc; nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

La realizzazione per lo scarico di acque nei fossi laterali stradali dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. è assolutamente vietato, salvo nei casi previsti dagli artt. 1043-1045 del C.C. e ss.mm.ii. e purché ciò non costituisca pericolo per la salute pubblica, lo scarico nei fossi e nelle cunette stradali di rifiuti industriali, acque impure e di altre tipologie;
2. dove è accertata l'impossibilità di adottare altri sistemi di scarico (fognatura o subirrigazione),

viene ammesso quello delle acque piovane che deve essere eseguito orizzontalmente al piano della fossetta stradale; Allo sbocco deve essere costruito un manufatto in muratura che fissi invariabilmente la sezione della fossetta stradale e la luce di immissione;

3. analogo manufatto deve essere eseguito nel punto dal quale le acque convogliate nella fossetta possono essere deviate;

4. in relazione alla quantità delle acque convogliate nel fosso stradale vengono prescritti i lavori necessari per non alterare la fossetta stessa quali allargamenti, rivestimenti, briglie, ecc..

Occupazioni stradali provvisorie:

- planimetria in scala 1/2000 per l'identificazione della zona evidenziando le modalità costruttive del ponteggio, la sua durata, l'incidenza sul suolo pubblico e lo scopo dell'intervento.
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria.
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione.
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii..
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

Le occupazioni stradali provvisorie dovranno avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. Le occupazioni provvisorie delle pertinenze stradali sono concesse solo in caso di assoluta necessità limitatamente alla zona strettamente necessaria ed al tempo strettamente indispensabile, purché non si tratti di depositi di immondizie, melme, rifiuti industriali e materiali che, a giudizio dell'Ufficio competente, siano di incomodo, indecoro e pregiudizio alla strada.

2. L'occupazione non deve essere di pericolo per il pubblico transito e lo sgombero deve avvenire nel termine prescritto, dopo di che la zona deve essere pulita e rimessa in ripristino. In caso di inottemperanza il ripristino è eseguito dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa a spese del titolare dell'autorizzazione.

3. Qualora ne sia riconosciuta la convenienza, possono essere prescritti appositi steccati di riparo onde garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dalle leggi vigenti.

4. Per i ponteggi di servizio, qualora richiedano l'infissione di pali, si deve provvedere (dopo la loro rimozione) alla chiusura dei vani ed al loro consolidamento. Detti ponteggi di servizio dovranno essere costruiti con materiale e secondo le regole dettate dalle vigenti norme antinfortunistiche, e deve essere posizionata la segnaletica verticale (diurna e notturna) prevista dal codice della strada. Essi non possono occupare una striscia superiore ad 1 metro di carreggiata.

Cartelli-insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari:

- planimetria in scala 1/2000 in duplice copia ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
- bozzetto, in scala, del messaggio da esporre riprodotto forma e colori;
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.
- nulla Osta dell'ANAS, ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del N.C.d.S. e ss.mm.ii., nel caso di impianti da collocare lungo le provinciali, in vista da strade appartenenti a tale Ente;
- nulla Osta del Comune, ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del N.C.d.S. e ss.mm.ii., nel caso di impianti da collocare lungo le provinciali, in vista da strade appartenenti a tale Ente;

- autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante se il sito ricade all'interno o all'esterno del Centro Abitato del Comune ove si chiede la collocazione;
- autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che il posizionamento del manufatto che si intende collocare rispetta le caratteristiche previste nell'articolo n° 49 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.);
- nel caso si tratti di mezzi pubblicitari luminosi, autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. N° 445/2000 e ss.mm.ii., resa da tecnico specializzato, attestante che questi non abbiano luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento (articolo n° 50 comma 1 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.);
- autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che il posizionamento del manufatto che si intende collocare sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo n° 51 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.;
- nel caso di insegna di esercizio di impianti di distribuzione carburanti, autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che il posizionamento del manufatto che si intende collocare rispetta le caratteristiche previste nell'articolo n° 51 comma 7 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.;
- autocertificazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (articolo n° 53 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.);
- dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., o atto dal quale risulti se il manufatto richiesto viene collocato in proprietà demaniale o proprietà privata (in tal caso allegare atto di assenso del proprietario del fondo);
- relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato e controfirmata dalla Ditta richiedente, in tre copie, contenente una descrizione particolareggiata degli impianti per i quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali che si prevede di utilizzare per la loro costruzione, e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato e controfirmati dalla Ditta richiedente, in tre copie in bollo, contenenti:
 - ✓ corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento;
 - ✓ estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate;
 - ✓ planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto del sito si installazione, riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli;
 - ✓ sezione in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata;
 - ✓ planimetria in scala 1:2.000 con l'ubicazione dell'impianto, quotata rispetto ad adeguato caposaldo, e con riportati, in entrambe le direzioni di marcia, almeno m. 300,00 (strade extraurbane) o 100 metri (strade urbane) di strada contigua, con evidenziati:
 - a) l'ubicazione e la categoria (pericolo, prescrizione, indicazione) di eventuali segnali stradali presenti;
 - b) le distanze dell'impianto dal punto di tangenza di eventuali curve;
 - c) l'ubicazione di eventuali altri cartelli e mezzi pubblicitari presenti;
 - d) le distanze dell'impianto da eventuali intersezioni, dossi, cunette, ponti, cavalcavia, impianti semaforici, gallerie;
- viste in pianta ed in prospetto dell'impianto, in scala 1:20 o 1:50, con indicazione dei colori in ogni sua parte, della distanza dal limite della carreggiata e della quota del bordo inferiore rispetto alla banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente, nonché delle dimensioni della proiezione al suolo dell'impianto;
- viste in assonometria dell'impianto;
- immagini prospettiche con simulazione tridimensionale dello stato dei luoghi, ad impianto installato, rappresentanti la visione dei veicoli transitanti sulla strada provinciale, in entrambi i sensi di marcia;
- bozzetto a colori del messaggio da esporre, con l'indicazione del periodo di tempo per il quale

sarà esposto;

- tre copie di documentazione fotografica dei luoghi a colori, delle dimensioni minime di 10 x 15, non sono ammesse immagini scaricate da internet, con fotomontaggio dell'impianto per ogni singola collocazione;
- nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'art. 23 del "Codice della Strada" (D. Lgs n° 285/1992 e ss.mm.ii.), e degli artt. dal 47 al 59 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992 e ss.mm.ii.);

L'installazione di cartelli-insegne di esercizio ed altri mezzi pubblicitari dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. si definisce "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta;
2. si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportata da una idonea struttura di sostegno finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta;
3. si definisce "sorgente luminosa" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali;
4. si definisce "cartello" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno che, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti, adesivi, ecc., possa essere utilizzabile su entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
5. si definisce "striscione, locandina e stendardo" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata su terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido;
6. si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici;
7. è da qualificare "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
8. nel termine generico "altri mezzi pubblicitari" è da qualificare qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna né come cartello, né come manifesto, né come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta;
9. per le dimensioni - caratteristiche - ubicazione - autorizzazione - obblighi del titolare - targhette di identificazione - vigilanza dei cartelli pubblicitari i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari sopra descritti devono rispettare quanto previsto dall'articolo 23 del D.to Leg.vo 285/92 e ss.mm.ii. e dagli artt. 47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-58 del DPR 495/92 e ss.mm.ii. e successive modifiche ed integrazioni;
10. il rilascio dell'autorizzazione per cartelli e altri mezzi pubblicitari non conferisce al concessionario l'esclusività della posizione acquisita.

Cartelli stradali di servizio:

- planimetria in scala 1/2000 in duplice copia ove sia riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione;
- bozzetto, in scala, del cartello stradale di servizio da esporre;
- Attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi,

espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;

- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d' istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.
- nulla osta dell'ANAS, ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del N.C.d.S. e ss.mm.ii., nel caso di impianti da collocare lungo le provinciali, in vista da strade appartenenti a tale Ente;
- nulla osta del Comune, ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del N.C.d.S. e ss.mm.ii., nel caso di impianti da collocare lungo le provinciali, in vista da strade appartenenti a tale Ente;
- autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante se il sito ricade all'interno o all'esterno del Centro Abitato del Comune ove si chiede la collocazione;
- autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che il posizionamento del manufatto che si intende collocare rispetta le caratteristiche previste nell'articolo n° 49 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.);
- nel caso si tratti di mezzi pubblicitari luminosi, autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. N° 445/2000 e ss.mm.ii., resa da tecnico specializzato, attestante che questi non abbiano luce intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento (articolo n° 50 comma 1 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.);
- autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che il posizionamento del manufatto che si intende collocare sarà effettuato nel rispetto delle indicazioni contenute nell'articolo n° 51 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.;
- nel caso di insegna di esercizio di impianti di distribuzione carburanti, autodichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che il posizionamento del manufatto che si intende collocare rispetta le caratteristiche previste nell'articolo n° 51 comma 7 del D.P.R.16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.;
- autocertificazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., attestante che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità (articolo n° 53 comma 3 del D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e ss.mm.ii.);
- Dichiarazione, redatta in conformità al D.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., o atto dal quale risulti se il manufatto richiesto viene collocato in proprietà demaniale o proprietà privata (in tal caso allegare atto di assenso del proprietario del fondo);
- relazione tecnica, redatta, datata, timbrata e firmata da tecnico abilitato e controfirmata dalla Ditta richiedente, in tre copie, contenente una descrizione particolareggiata degli impianti per i quali si richiede il provvedimento autorizzativo, dei materiali che si prevede di utilizzare per la loro costruzione, e dei tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- grafici illustrativi delle opere da realizzare, redatti, datati, timbrati e firmati da tecnico abilitato e controfirmati dalla Ditta richiedente, in tre copie in bollo, contenenti:
 - 1) corografia in scala 1:10.000, con indicazione della zona di intervento;
 - 2) estratto di mappa e visure catastali, aggiornate, delle particelle interessate;
 - 3) planimetria in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto del sito di installazione, riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli;
 - 4) sezione in scala adeguata (compresa tra 1:500 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante la larghezza della sede stradale, della piattaforma stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata;
 - 5) planimetria in scala 1:2.000 con l'ubicazione dell'impianto, quotata rispetto ad adeguato caposaldo, e con riportati, in entrambe le direzioni di marcia, almeno m. 300,00 (strade extraurbane) o 100 metri (strade urbane) di strada contigua, con evidenziati:
 - a) l'ubicazione e la categoria (pericolo, prescrizione, indicazione) di eventuali segnali stradali presenti;
 - b) le distanze dell'impianto dal punto di tangenza di eventuali curve;
 - c) l'ubicazione di eventuali altri cartelli e mezzi pubblicitari presenti;
 - d) le distanze dell'impianto da eventuali intersezioni, dossi, cunette, ponti, cavalcavia, impianti

semaforici, gallerie;

6) viste in pianta ed in prospetto dell'impianto, in scala 1:20 o 1:50, con indicazione dei colori in ogni sua parte, della distanza dal limite della carreggiata e della quota del bordo inferiore rispetto alla banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente, nonché delle dimensioni della proiezione al suolo dell'impianto;

7) viste in assonometria dell'impianto;

8) immagini prospettiche con simulazione tridimensionale dello stato dei luoghi, ad impianto installato, rappresentanti la visione dei veicoli transitanti sulla strada provinciale, in entrambi i sensi di marcia;

9) bozzetto a colori del messaggio da esporre, con l'indicazione del periodo di tempo per il quale sarà esposto;

- tre copie di documentazione fotografica dei luoghi a colori, delle dimensioni minime di 10 x 15, non sono ammesse immagini scaricate da Internet, con fotomontaggio dell'impianto per ogni singola collocazione.

Per l'installazione di cartelli stradali di servizio dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. i cartelli stradali di servizio sono quei segnali che non prescrivono alcun comportamento ne' direttamente ne' indirettamente ma forniscono informazioni utili per la guida e si distinguono in:

a) segnali turistici e di territorio;

b) segnali di indicazione industriale, commerciale, artigianale, agricola;

c) segnali di indicazione alberghiera e di ristoro;

2. per le Dimensioni - caratteristiche - colori i cartelli sopra descritti devono rispettare la normativa prevista dal D.to L.vo n.285/92 e ss.mm.ii. e DPR 495/92 e ss.mm.ii.;

3. devono essere posizionati a non meno di mt. 50,00 dalle intersezioni (salvo deroghe che verranno valutate dall'ufficio competente);

4. non possono essere inseriti sui segnali stradali di pericolo-prescrizione e indicazione;

5. devono essere installati in posizione autonoma e singola e non possono interferire con l'avvistamento e la visibilità degli altri segnali.

6. su ogni posizione autorizzata possono essere inseriti fino ad un massimo di sei cartelli di servizio (freccie: cm. 125x25);

7. per i Comuni che hanno redatto e approvato il "Regolamento sulla pubblicità, l'ente proprietario rilascia il nulla osta prescrivendo se necessario le relative condizioni;

8. il rilascio dell'autorizzazione o nulla osta per cartelli stradali di servizio non conferisce al concessionario l'esclusività della posizione acquisita;

9. nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'art. 23 del Codice della Strada (D. Lgs n° 285/1992 e ss.mm.ii.), e degli artt. dal 47 al 59 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992 e ss.mm.ii.).

Distributori di carburanti liquidi e gassosi:

- planimetria (corografia) in scala appropriata, comprendente un raggio di almeno 2 km. avente per centro la zona di impianto, con l'ubicazione dell'impianto stesso e degli impianti esistenti più vicini;
- planimetria in scala 1/2000 con la posizione dell'impianto rispetto ad incroci, biforcazioni, curve;
- planimetria in scala 1/2000 comprendente tutti i particolari costruttivi dell'impianto, compreso il fronte di accesso e di spartitraffico, l'ubicazione e la superficie del chiosco e dei vari servizi, l'ubicazione delle colonne, dei serbatoi e loro capacità da cui risulti, altresì, in linea tratteggiata, il confine della proprietà stradale, in modo da poter individuare la parte di area pubblica occupata dall'impianto e dagli eventuali sbancamenti di visuale;
- sezione tipo comprendente la sagoma stradale e l'impianto stesso con i particolari costruttivi delle opere occorrenti per lo scolo delle acque;
- bozzetto in scala e colori degli eventuali cartelli pubblicitari in dotazione all'impianto;
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito

cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;

- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

La realizzazione di distributori di carburanti liquidi e gassosi dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

- 1) a norma della circolare del Ministero dei LL.PP. n°8599 dell'11.01.1960 e ss.mm.ii. le prescrizioni che devono essere osservate per il rilascio dell'autorizzazione per l'accesso ai distributori di carburanti liquidi e gassosi sono le seguenti:
 - 1.1) la distanza minima reciproca tra gli accessi ad impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi (al di fuori delle traverse interne degli abitati) non deve essere inferiore a Km. 1;
 - 2) è vietata l'istituzione di accessi relativi a distributori di carburanti liquidi e gassosi:
 - 2.1) in corrispondenza di incroci, biforcazioni o diramazioni a distanza inferiore a m.95 a partire dal punto di incontro degli allineamenti dei bordi interni delle carreggiate costituenti bivio. Nel caso in cui gli allineamenti medesimi fossero raccordati da una curva, la suddetta distanza, non inferiore a m. 95, deve partire dal punto di tangenza della curva stessa;
 - 2.2) lungo tratti di strada in curva di qualsiasi raggio;
 - 2.3) in corrispondenza di tratti di strada con pendenza superiore al 5%;
 - 2.4) a distanza inferiore a m. 95 sia dai dossi, sia dai punti di tangenza delle curve stradali;
 - 2.5) lungo strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e comunali costituenti bivio con le statali a distanza inferiore a m. 95 dal bivio stesso, misurata con i criteri di cui al punto 2.1 restando ferme le distanze stabilite per le strade costituenti itinerario internazionale nei vigenti accordi internazionali;
 - 3) la lunghezza frontale sulla strada delle stazioni di rifornimento con distributore a gasolio e delle stazioni di servizio, deve essere di m. 60, dei quali m. 30 di spartitraffico e m. 15 per ciascun accesso;
 - 4) la lunghezza frontale sulla strada delle stazioni di rifornimento senza distributore di gasolio deve essere compresa tra m. 25 e m. 30, dei quali m. 10 di spartitraffico e da m. 7,50 a m. 10 per ciascun accesso.
 - 5) al fine di evitare il taglio della corrente di traffico operato da un automezzo che debba effettuare rifornimento presso un impianto, con distributori di carburanti liquidi, che trovasi al lato opposto della corsia di marcia, in deroga alla prescrizione di distanza minima di Km. 1 tra gli impianti, si può consentire l'installazione di un altro impianto dal lato opposto alla distanza minima di m. 500. Tale distanza deve essere misurata tra gli accessi più vicini (a condizione che i due impianti siano resi contemporaneamente visibili a conveniente distanza), da entrambi gli estremi del tronco stradale interessante.
 - 6) ove sia strettamente necessario per la sicurezza della viabilità, è consentito l'abbattimento degli alberi facenti parte dell'alberatura stradale, salvo l'eventuale vincolo della Soprintendenza ai Monumenti, dell'Ente Provinciale del Turismo e dell'Ispettorato dell'Agricoltura e Foreste e previa corresponsione del relativo valore e risarcimento danni.
 - 7) per gli impianti di distributori di carburanti liquidi e gassosi che ricadano lungo un tratto di strada svolgente in zona in cui la conformazione del terreno, lungo i lati del tratto medesimo, sia tale da menomare, anche parzialmente, la visibilità, si prescrive che, in continuità di ciascuno dei due accessi di ogni impianto, venga realizzato uno sbancamento di visuale corrispondente ad un triangolo rettangolo avente i cateti di m. 93 e di m. 3, misurati rispettivamente lungo il bordo bitumato e lungo la normale a questo.
 - 8) la procedura da seguire, (considerata la rispettiva indipendenza dei due atti che concorrono al rilascio dell'autorizzazione: la parte di competenza del Comune relativa all'ubicazione dell'impianto, la parte di competenza del Libero Consorzio Comunale di Siracusa relativa agli accessi all'impianto) è la seguente: il Comune ricevuta l'istanza ne informa il Libero Consorzio Comunale di Siracusa che procede alla verifica e decide in merito al rilascio del nulla osta o autorizzazione per gli accessi. Nel caso di parere favorevole il Comune può dar luogo al rilascio dell'autorizzazione relativa alla costruzione dell'impianto, mentre il caso di diniego impedisce al Comune di dar luogo al rilascio dell'autorizzazione.

9) per tutto quanto non specificato nel presente articolo si rimanda alle norme relative al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e nulla osta per gli accessi o diramazioni.

Diramazioni ed accessi :

- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare;
- elaborato grafico rappresentante: corografia, planimetria generale e catastale della zona, sezione trasversale all'asse del passo carrabile, quotati ed in scala 1:100 oppure 1:50, con l'indicazione dell'intera piattaforma stradale, dell'area antistante cancello realizzata a piano di strada/marciapiede e delle opere di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche provenienti dall'accesso;
- elaborato grafico rappresentante: corografia, planimetria generale e catastale della zona, sezione trasversale di tutta la sede stradale, pianta e prospetto dell'accesso e della recinzione in scala opportuna quotata in tutte le sue parti, triangolo di visibilità per regolazione uscita con stop dal passo carrabile sulla strada pianta e relazione;
- planimetria e sezione in scala adeguata (compresa tra 1:200 e 1:100), quotata, dello stato di fatto dei luoghi, riportante la larghezza della sede stradale, degli eventuali marciapiedi e della carreggiata, la segnaletica orizzontale e verticale esistente ed il senso di circolazione dei veicoli, nonché i particolari costruttivi delle altre opere d'arte come, ad esempio, i muri di sostegno eventuali per il contenimento delle scarpate dell'accesso, le imposte e la loro distanza dal confine stradale;
- visura catastale;
- atto di provenienza del lotto su cui ricadono i lavori;
- atto notorio da cui si attesti se l'esigenza del varco è per uso privato o per uso diverso (Azienda agricola o attività commerciali in genere).
- planimetria in scala 1:2.000, con ubicazione quotata, rispetto ad adeguato caposaldo e con riportate le distanze dalle intersezioni e dagli altri accessi carrabili esistenti sullo stesso lato, prima e dopo, con indicata la distanza tra loro, misurata agli assi;
- nella progettazione dovranno essere rispettate le prescrizioni dell'art. 22 del Codice della Strada (D. Lgs. N° 285/1992 e ss.mm.ii.), e degli artt. dal 44 al 46 del Regolamento di attuazione del C.d.S. (D.P.R. n° 495/1992 e ss.mm.ii.). La progettazione dovrà altresì riferirsi al contenuto del D. M. 19/04/2006 e ss.mm.ii. "Norme funzionali e geometriche per la costruzioni delle intersezioni stradali";
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d' istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio;

La realizzazione di diramazioni ed accessi dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. si definisce accesso in senso generale l'immissione da una strada o da un fondo o da un'area laterale privata su di una strada ad uso pubblico; rientrano nell'ambito del codice della strada gli accessi che consentono il passaggio di veicoli. Questi accessi possono essere a raso o a livelli sfalsati o misti come le intersezioni dello stesso tipo. L'accesso realizzato nelle strade urbane viene più propriamente chiamato passo carrabile;
2. i nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti previsti da Piani esecutivi comunali o da progetti di opere pubbliche devono essere corredati da un parere preventivo di massima, espresso dall'Ufficio competente prima della loro definitiva approvazione;
3. in generale non sono ammessi più di due accessi per ciascuna area di nuovo impianto prevista dal Piano Regolatore Generale Comunale; la distribuzione dei singoli lotti deve avvenire mediante apposita viabilità interna;
4. l'ufficio competente, anche in funzione di quanto previsto dal Piano Territoriale dell'Ente, può condizionare il rilascio del provvedimento preliminare, o dell'assenso definitivo nel caso in cui il provvedimento preliminare non sia stato richiesto, all'adozione di specifiche soluzioni progettuali

motivate da ragioni di sicurezza e di tutela ambientale;

5. dette prescrizioni possono richiedere opere e interventi che comportano l'eventuale modifica della geometria e dei caratteri costruttivi della strada e delle sue pertinenze in corrispondenza dei nuovi accessi, la formazione di passaggi pedonali, marciapiedi, piste ciclabili, aree polifunzionali ed aree verdi, in conformità ai programmi formulati dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

6. a costruzione degli accessi nelle strade extraurbane secondarie e' autorizzata dall'Ufficio competente; dovranno essere posti ad una distanza non inferiore a m. 100 tra loro misurata tra gli assi degli accessi consecutivi. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata;

7. la costruzione dei passi carrabili nelle strade urbane e' subordinata al nulla osta dell'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. Il passo carrabile viene realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno m.12,00 dalle intersezioni e in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

8. gli accessi ai fondi ed ai fabbricati devono staccarsi a perfetto livello dal ciglio stradale, lasciando inalterata la banchina per pendenza ed inclinazione;

9. l'Ufficio competente può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, passi carrabili, diramazioni ed innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e alla fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli artt.16-18 DPR 495/92 e ss.mm.ii.;

10. gli accessi e passi carrabili sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata a cura e a spese dei titolari dell'autorizzazione o nulla osta, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ufficio competente e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso. E' consentita l'apertura di accessi e passi carrai provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed eventualmente quella di divieto;

11. gli eventuali manufatti (pilastrini, cancello,...) a protezione della proprietà laterale devono essere arretrati allo scopo di consentire la sosta fuori della carreggiata di un veicolo in attesa d'ingresso. Nel caso in cui per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi o passi carrai, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli stessi;

12. le eventuali imposte di chiusura degli accessi devono essere apribili solo verso l'interno e devono essere situate su proprietà privata e ad una distanza non inferiore a m. 5,00 dalla carreggiata;

13. gli accessi e passi carrai sono sistemati non solo in modo da raccogliere o scaricare fuori strada le acque della carreggiata, ma anche ad impedire che altre acque vengano riversate sulla strada stessa;

14. negli accessi in salita, oltre la costruzione della cunetta di cui sopra, devono essere raccolte e scaricate nei fossetti laterali le acque provenienti dall'accesso stesso, mediante una cunetta scatolare in calcestruzzo di cemento con sovrastante griglia in ferro, posta ad una distanza valutata di volta in volta dal limite della carreggiata;

15. la falda di accesso, compresa la griglia ed il suddetto limite di carreggiata, deve avere una pendenza verso l'interno dell'accesso del 2%;

16. gli accessi e passi carrai devono essere individuati con apposito segnale (titolo II figura II.78 art. 120 - del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.).

Passaggi pedonali e marciapiedi:

- planimetria in scala 1:2000;
- relazione tecnica;
- allegato grafico con pianta e sezione;
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio;

La realizzazione di passaggi pedonali e marciapiedi dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. tutte le aree prospicienti le strade provinciali, soggette ad opere di modifica, per quanto possibile, devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche;
2. l'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti approvati di volta in volta dal Libero Consorzio comunale di Siracusa;
3. marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8% ed eventualmente protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

Fabbricati:

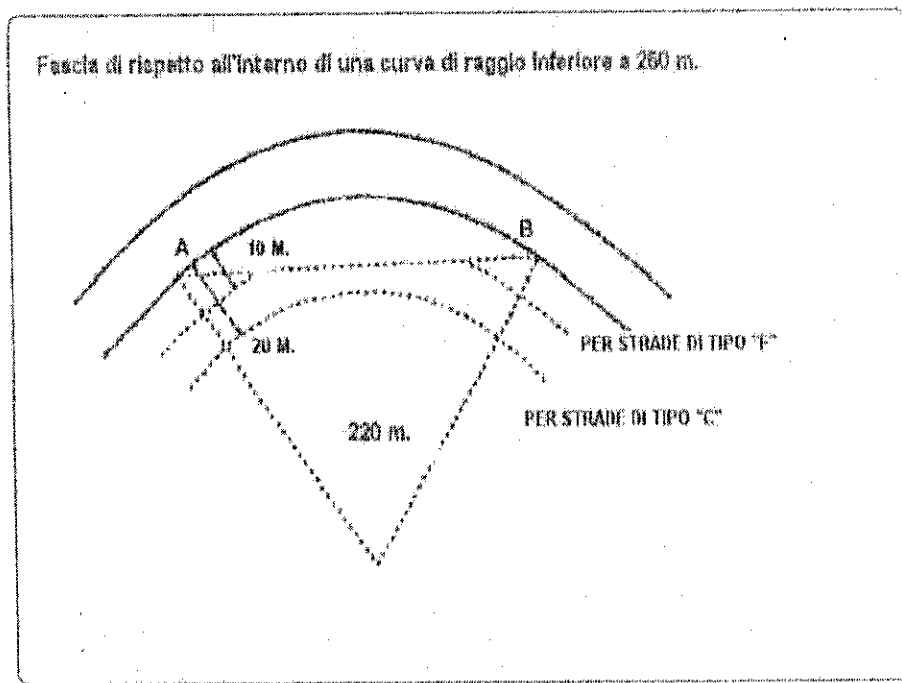
- planimetria in scala 1:2000;
- relazione tecnica;
- allegato grafico con pianta e sezione;
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

La realizzazione di fabbricati dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. la distanza dal confine stradale da rispettare nella costruzione, ricostruzione o ampliamento dei manufatti fuori dai centri abitati non può essere inferiore a m.20 dal limite della proprietà per le strade classificate di tipo "C", e a m. 10 per le strade classificate di tipo "F".
2. la distanza dal confine stradale da rispettare nel caso di costruzioni, ricostruzione o ampliamento dei manufatti posti fuori dai centri abitati, ma all'interno delle zone edificabili, o trasformabili in edificabili, deve essere quella prevista dallo strumento urbanistico generale;
3. le costruzioni prospicienti le strade o le aree di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza devono essere mantenute efficienti per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro e all'igiene;
4. la fascia di rispetto nelle curve, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, e' soggetta alle seguenti norme:
 - 4.1. nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m. valgono le stesse limitazioni suindicate per i tratti in rettilineo;
 - 4.2. nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m. la fascia di rispetto è delimitata, verso la proprietà latitante, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata a 20 m. (o dalla distanza prevista dal P.R.G.C. fuori dai centri abitati ma dentro le zone edificabili o trasformabili in edificabili dallo strumento urbanistico generale) dal confine

stradale ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda;

5. In corrispondenza di intersezioni a raso alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti dovrà essere il doppio della distanza valida per i tratti di strada in rettilineo, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente punti esterni.



Alberature:

- planimetria in scala 1:2000;
- relazione tecnica;
- allegato grafico con pianta e sezione;
- attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;
- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

La realizzazione di alberature dovrà avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale;
2. l'autorità del Libero Consorzio Comunale di Siracusa con ordinanza o con esplicita cognizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi, o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti le aree di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
3. la distanza dal confine stradale di alberi da impiantare non può essere inferiore alla massima

altezza raggiungibile per ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a m. 6,00 dal confine stradale;

4. è consentita la messa a dimora di alberature perenni e di colture stagionali alla distanza dal confine stradale riportata nella tabella:

Specie e similari	Distanza minima dal confine di proprietà metri:
Ulivo	8,00
Mandorlo	8,00
Quercia	16,00
Noce	8,00
Castagno	8,00
Carrubo	16,00
Alloro	6,00
Abete	16,00
Pino	16,00
Arancio	6,00
Limone	6,00
Mandarino	6,00
Fico	6,00
Colture erbacee stagionali (grano, orzo, mais, etc...)	Minimo m. 1,00 (distanze diverse saranno valutate caso per caso dall'Ufficio competente)
Specie arboree potate ad altezza non superiore a m. 2,00	2,00

5. nelle curve devono essere rispettate le seguenti distanze:

a) nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 m. valgono le stesse limitazioni suindicate per i tratti di strada in rettilineo;

b) nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 m., la fascia di rispetto è delimitata, verso le proprietà latitanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea tracciata alla distanza di m. 6 dal confine stradale ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda;

c) in corrispondenza di intersezioni a raso alle fasce di rispetto suddette dovrà aggiungersi l'area di visibilità da determinarsi come indicato nel presente articolo;

6. è fatto obbligo ai proprietari di alberi o di altra vegetazione adiacente alle strade del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata;

7. l'autorità del Libero Consorzio Comunale di Siracusa può imporre con ordinanza il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica e l'integrità delle strade provinciali del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

8. qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità di eventuali danni arrecati.

Trasporti e veicoli eccezionali:

- planimetria in scala opportuna, quotata e dimensionata, da cui si evince l'ingombro del mezzo che transiterà il suddetto tratto.
- Attestazione di versamento con assegno circolare non trasferibile emesso dalla banca

intestato a: Libero Consorzio Comunale di Siracusa per spese di istruttoria;

- relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d' istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della concessione e dello svincolo, al momento del rilascio.

Il transito e veicoli eccezionali dovranno avvenire secondo le seguenti disposizioni:

1. il transito in condizioni di eccezionalità' e' subordinato al rilascio di autorizzazione, che viene rilasciata ai sensi del D. Lgs n.285/92 e ss.mm.ii., DPR 495/92 e ss.mm.ii.;
2. si definisce Il veicolo eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma o massa stabiliti negli artt. 61 e 62 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
3. si definisce trasporto eccezionale il trasporto di una o più' cose indivisibili che, per le loro dimensioni determinano eccedenza rispetto ai limiti di sagoma stabiliti dall'art. 61 del D. Lgs n.285/92 e ss.mm.ii..

Art. 20

Durata di atti di concessioni e autorizzazioni

1. Gli atti di concessione ed autorizzazione hanno la durata indicata nell'atto stesso per un massimo di 29 anni (ad eccezione di quanto stabilito dall'art. 21 del presente regolamento). Sono esclusi quelli rilasciati per l'installazione di segnali stradali di servizio, frecce, cartelli o altri mezzi pubblicitari che hanno una durata massima di anni tre.
2. Tutte le concessioni e autorizzazioni sono rinnovabili alla loro scadenza.

Art. 21

Convenzioni

E' facoltà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, di stipulare convenzioni speciali con Enti e Società disciplinanti le concessioni di occupazione di aree stradali con condutture, cavi ed impianti in genere, fermo restando l'obbligo da parte del concessionario di inoltrare, per ogni opera da costruire, la relativa domanda corredata da quanto disposto dall'art. 19 del presente regolamento.

Art. 22

Convenzioni per manutenzione gratuita di rotatorie ed aree verdi eseguite da sponsor pubblici e/o privati.

E' facoltà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, di stipulare convenzioni speciali in cui vi sia la richiesta da parte di un soggetto terzo per la per la valorizzazione e successiva manutenzione di rotatorie ed aree verdi pubbliche disposti a realizzare e curare a proprie spese in cambio di un opportuno ritorno pubblicitario e di immagine. Lo Sponsor si impegna ad eseguire ove compatibile con lo stato dei luoghi, a proprie cure e spese, i seguenti lavori presso le rotatorie ed aree verdi pubbliche:

- a) pulizia generale della rotatoria e delle aiuole spartitraffico;
 - b) integrazione di terra vegetale;
 - c) piantumazione e manutenzione di tappeti erbosi e siepi; la manutenzione comprende la potatura delle siepi in maniera che la loro altezza non superi l'altezza di 20 cm, l'eliminazione della vegetazione infestante e recisa, il reintegro delle piantumazioni morte e/o rubate, la raccolta di foglie e ogni altro onere al fine di dare e conservare il decoro delle aree in oggetto;
 - d) pacciamatura delle aree con un strato di materiale idoneo, al fine di impedire la crescita delle malerbe, mantenere l'umidità nel suolo, proteggere il terreno dall'erosione, dall'azione della pioggia battente, evitare la formazione della cosiddetta crosta superficiale, diminuire il compattamento, mantenere la struttura e innalzare la temperatura del suolo.
 - e) verifica delle siepi e le erbe affinché non impediscano la visibilità di tutta l'area di intersezione, delle strade che in essa si innestano e della segnaletica stradale collocata nelle aiuole.
- Lo sponsor è il solo responsabile, per tutte le lavorazioni, operazioni di gestione del verde ed

quant'altro previsto negli interventi rientranti nell'ambito della convenzione per cui accetta, che dovranno essere eseguite nel rispetto del D.Lgs 9/04/2008, N. 81 Testo coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Testo integrato con: • Legge del 2 agosto 2008, n. 129 (conversione del D.L. 97/2008) • Legge del 6 agosto 2008, n. 133 (conversione del D.L. 112/2008) • Legge del 27 febbraio 2009, n. 14 (conversione del D.L. 207/2008) • Legge del 7 luglio 2009, n. 88 e ss.mm.ii delle suddette leggi.

Le aeree oggetto mantengono inalterate la loro destinazione e funzione ad uso pubblico e rimangono soggette all'autorità pubblica in qualunque tempo. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa a mezzo di propri incaricati, potrà eseguire sopralluoghi per verificare lo stato delle aeree e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l'esecuzione dei lavori ritenuti necessari per la buona manutenzione delle stesse. Lo Sponsor si assume la responsabilità civile e penale per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione e comunque derivanti dall'esecuzione dei lavori della presente convenzione, sollevandone contemporaneamente il Libero Consorzio Comunale di Siracusa da ogni responsabilità. Tutte le spese necessarie per la gestione e manutenzione delle aree sono a carico dello Sponsor.

A fronte della manutenzione delle aree a titolo gratuito, lo Sponsor ha diritto alla collocazione di un pannello informativo di sponsorizzazione della stessa ad una distanza consentita dal Nuovo Codice della Strada prima della rotatoria, nelle strade che vi confluiscono, in modo da non ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento, inoltre non può essere installato sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza, e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, dopo la stipula della Convenzione, consentirà allo Sponsor di allocare i pannelli informativi di sponsorizzazione, dove potrà essere inserita esclusivamente la denominazione dello Sponsor, concordata con questo Ente, quale soggetto allestitore, gestore e manutentore della rotatoria ed aree a verde pubblico, eventualmente completata da simboli e da marchi; di segnali che forniscono indicazioni di servizi utili art. 136 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. comma 8 "pannelli informativi" dovranno avere le dimensioni di cm 40x60 con sfondo marrone o blu con scritte bianche in ogni caso, non devono costituire ostacolo alla visibilità stradale, nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusioni con i cartelli della segnaletica stradale (rosso e verde) art. 49 (art. 23 del C.d.S.), comma del D.P.R. 495/92 e ss.mm.ii. e devono avere targhetta di identificazione ai sensi dell'art. 55 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii..

Eventuali personalizzazioni dell'attività del proponente saranno valutati ad insindacabile giudizio del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

I pannelli informativi di sponsorizzazione dovranno essere posti secondo quanto previsto dall'art. 81 del D.pr del 16-12-1992 n. 495 e ss.mm.ii., i sostegni verticali dei pannelli informativi devono essere collocati a distanza non inferiore a 0,50 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina, in presenza di barriere i sostegni possono essere ubicati all'esterno e a ridosso delle barriere medesime, purché non si determinano sporgenze rispetto alle stesse e devono avere, i pannelli informativi di sponsorizzazione, sostegni verticali con un'altezza minima di m 2,20 se insistenti su marciapiedi o comunque su percorsi pedonali, i pannelli informativi di sponsorizzazione da ubicare sul lato della sede stradale devono avere il bordo verticale interno a distanza non inferiore a 0,30 m e non superiore a 1,00 m dal ciglio del marciapiede o dal bordo esterno della banchina.

Per ciascun pannello informativo di sponsorizzazione, lo Sponsor prima della firma della convenzione con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa dovrà presentare un'autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare, specificando anche l'idoneità del materiale utilizzato, è stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

E' vietato collocare sugli stessi pali di sostegno del pannello informatico di sponsorizzazione pubblicità di altre aziende, imprese, ditte ecc..., pena la decadenza immediata della convenzione senza che lo Sponsor possa avanzare pretese risarcitorie.

Al soggetto manutentore spettano tutti gli oneri relativi alla eventuale realizzazione di impianti (irrigazione, illuminazione, o altro genere), come pure i relativi consumi.

E' vietata la collocazione di qualsiasi manufatto sulle isole direzionali e divisionali senza aver ricevuto l'autorizzazione scritta dal Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Tutte le lavorazioni su strada dovranno essere eseguite come prescritto e in conformità al Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii., segnalando adeguatamente il cantiere temporaneo con le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia.

La sottoscrizione della convenzione equivale da parte del Libero Consorzio Comunale di Siracusa al rilascio di autorizzazione al cantiere - gestore, così come disposto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e ss.mm.ii.

Alla fine della durata della Convenzione le aeree dovranno essere riconsegnate al Libero Consorzio Comunale di Siracusa in buono stato manutentivo e con tutte le migliorie apportate alle aeree e le piantumazioni in esse poste rimangono in sito e di proprietà del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa si riserva la facoltà di rescindere la Convenzione in qualsiasi momento per esigenze di sicurezza stradale e/o qualora l'aerea non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive e/o in caso di violazione delle prescrizioni sopra riportate, senza che allo Sponsor sia dovuto alcun indennizzo o risarcimento danni.

Qualora venga abusivamente alterato, danneggiato lo stato dei luoghi, o apposti cartelloni non autorizzati, la convenzione sarà immediatamente rescissa.

Lo Sponsor, può rescindere la Convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione a mezzo raccomandata, al Libero Consorzio Comunale di Siracusa, con un preavviso di almeno 60 giorni.

La Convenzione è rilasciata a titolo gratuito ed ha durata di anni 3 (tre) decorrenti dalla data della firma della presente Convenzione e la data di scadenza non può essere prorogata con un tacito rinnovo di proroga.

Prima della scadenza contrattuale lo Sponsor, nel caso in cui ne avesse interesse, potrà presentare richiesta di proroga per ulteriore anni 2 (due). Rimangono a carico solo le spese di registrazione dell'autorizzazione ed i bolli come per legge.

E' vietata la cessione, anche parziale, della Convenzione.

La cessione si configura anche nel caso in cui lo Sponsor venga incorporato in altra azienda e negli altri casi in cui lo Sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica;

Nessun indennizzo spetta allo Sponsor alla scadenza della Convenzione per eventuali miglioramenti o abbellimenti apportati.

Il mancato rispetto di uno solo dei paragrafi della Convenzione da parte dello Sponsor causerà la risoluzione automatica presente Convenzione.

Accertata la mancanza del rispetto delle istruzioni vincolanti di questo Ente si provvede come previsto dall'art. 1454 del C.C..

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa potrà, prioritariamente, rispetto alla stipula di atti di convenzioni, cedere gli interventi di allestimento e manutenzione delle rotatorie ai Comuni interessati territorialmente che ne facciano richiesta.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo del Regolamento valgono le norme in materia di opere pubbliche e le altre disposizioni di legge vigenti.

Nella istanza da presentare al Libero Consorzio Comunale di Siracusa occorre allegare:

- Planimetria in scala opportuna in cui si evidenziano la rotatoria, le aree verdi, le confluenze viarie;
- Elaborato grafico in cui si evince lo stato di fatto e l'elaborato di progetto;
- Relazione tecnica con descrizione accurata dei lavori che si intendono realizzare e i tempi, espressi in giorni, necessari per la loro realizzazione;
- Accettazione della Ditta a sostenere tutte le spese di sopralluogo, d'istruttoria e deposito cauzionale a garanzia dei lavori effettuati ecc. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- Elaborato grafico del cartello pubblicitari;
- Autodichiarazione, ai sensi del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445 e ss.mm.ii. con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare, specificando anche l'idoneità del materiale utilizzato, è stato calcolato e realizzato tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
- Accettazione della Ditta a corrispondere le dovute marche da bollo per il rilascio della convenzione, al momento del rilascio.

Art. 23
Ulteriori integrazioni delle domande.

1. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa si riserva di richiedere entro 30 giorni dal ricevimento:
 - a. ad integrazione di quanto già presentato, la produzione di eventuali altri dati e documenti necessari per l'istruttoria della domanda;
 - b. la produzione di eventuali dati, documenti e versamenti mancanti, in caso di domande incomplete;
2. in via generale, se entro un periodo di giorni 30 dalle richieste di cui al presente articolo non vengono prodotti i documenti richiesti la domanda decade, in tal caso è ammessa la presentazione di una nuova domanda.

Art. 24
Contenuto del provvedimento

1. Il provvedimento di concessione/autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori (in caso di cointestazione) del suolo o dello spazio pubblico e alla identificazione (o denominazione) della strada provinciale, della progressiva chilometrica o, comunque, l'esatta indicazione della località interessata:
 - a) la misura esatta delle opere da realizzare o dell'occupazione;
 - b) il termine per eseguire i lavori;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) l'importo del canone;
 - e) gli adempimenti e gli obblighi del concessionario;
 - f) gli oneri derivanti;
2. Le prescrizioni tecniche, a cui il richiedente dovrà scrupolosamente attenersi per l'esecuzione dei lavori, verranno definite dal tecnico del Libero Consorzio Comunale di Siracusa incaricato e allegate come parte integrante dell'atto.

Art. 25
Cauzione

1. La cauzione può essere richiesta dall'ufficio Concessioni a garanzia della regolare esecuzione dei lavori; la sua entità è stabilita di volta in volta tenendo conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche interessate e verrà utilizzata per il ripristino dei luoghi a regola d'arte;
2. L'importo della cauzione deve essere versato prima del rilascio del provvedimento;
3. La presentazione della documentazione relativa alla costituzione della cauzione, quando richiesta, è documento necessario e vincolante all'efficacia dell'atto;
4. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è svincolata su richiesta del concessionario, previa presa visione dei luoghi e delle opere realizzate oggetto del provvedimento, nei termini e modi specificati nel atto rilasciato, da parte dell'ufficio Concessioni del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
5. Lo svincolo della cauzione non esclude il concessionario da eventuali responsabilità contro terzi e da eventuali danni accidentali o causati da ignoti, che potrebbero derivare dall'uso di quanto autorizzato, o dai lavori realizzati significando che è obbligata ad effettuare appositi controlli per la verifica dell'efficienza e adoperarsi nell'immediato ad effettuare eventuali manutenzioni, facendone richiesta all'Ente.

Art. 26
Obblighi del Concessionario

1. Il concessionario dovrà rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso particolare;
2. Ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, il concessionario dovrà provvedere a ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla realizzazione dell'opera siano derivati danni al suolo o a strutture presenti nonché di rimuovere materiali depositati o di risulta dal

cantiere;

3. L'utilizzo dell'area concessa dovrà avvenire senza limitare o ostacolare i diritti altrui o causare danni a terzi;

4. Il concessionario dovrà custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dovrà darne immediata comunicazione all'Amministrazione richiedendo il rilascio di duplicato a proprie spese;

5. Il titolare del provvedimento dovrà, in qualunque momento e a sue totali spese, su semplice richiesta dell'Amministrazione apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie alle sue opere a seguito di varianti stradali o lavori eseguiti nel pubblico interesse;

6. Il titolare del provvedimento amministrativo ha, inoltre, l'obbligo di:

- a) mantenere in efficienza l'area che occupa;
- b) provvedere al versamento del canone secondo le modalità e termini stabiliti;
- c) comunicare tempestivamente la cessazione o modifica dell'occupazione, provvedendo ai lavori di ripristino dell'area a proprie spese;
- d) comunicare tempestivamente alla Libero Consorzio Comunale di Siracusa ogni variazione di residenza, domicilio o sede;
- e) conservare le ricevute di pagamento del canone per un periodo di durata pari a 5 (cinque) anni.

Art. 27

Convenzioni con Società/Enti erogatori pubblici servizi

1. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa potrà stipulare con Società e agli Enti erogatori di pubblici servizi convenzioni generali e relative concessioni generali finalizzate alla semplificazione e regolamentazione delle procedure di rilascio degli atti;

2. La Società o Ente convenzionato verrà ammessa all'istruttoria a "regime semplificato" che prevede tempi ristretti per l'ottenimento della concessione stessa.

Art. 28

Denuncia occupazione suolo pubblico

1. Per le occupazioni permanenti, al rilascio della concessione, il concessionario dovrà inoltrare denuncia di occupazione permanente di suolo pubblico dichiarando l'inizio dell'occupazione e l'avvenuto versamento del canone;

2. Detta denuncia dovrà essere presentata al Libero Consorzio Comunale di Siracusa entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno stesso;

3. La ricevuta di pagamento del canone, deve essere allegata alla denuncia di occupazione di suolo pubblico e consegnata al Servizio Concessioni del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

4. Per gli anni successivi a quello di prima applicazione del canone, sempreché non si verifichino variazioni che determinino un diverso ammontare del tributo, l'obbligo di denuncia non sussiste;

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone, da effettuarsi con le modalità prescritte e non oltre il termine previsto nell'atto;

6. Nell'eventualità in cui il titolare della concessione o autorizzazione non effettui nei termini indicati negli inviti di pagamento, l'Ente provvederà a emettere avviso di accertamento per l'applicazione delle dovute sanzioni.

Art. 29

Denuncia numero utenze per aziende di erogazione di pubblici servizi

1. In luogo della Denuncia di cui al precedente art. 28, le aziende di erogazione di pubblici servizi e quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi dovranno presentare, entro il 30 aprile di ogni anno, una denuncia che precisi il numero delle utenze risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, rispetto alle quali commisurare l'entità del tributo, che in ogni caso non potrà essere inferiore a Euro 516,46 (cinquecentosedici/46).

2. Per gli anni successivi l'obbligo della denuncia sussisterà solo nel caso in cui si sia verificata una variazione nel numero delle utenze precedentemente dichiarate o se una azienda esercente attività strumentale ai servizi in parola diventasse erogatrice di pubblico servizio.

Art. 30

Revoca e modifica della concessione/autorizzazione. Rinuncia.

1. Qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale che rendano non più possibile l'occupazione, il provvedimento di concessione/autorizzazione può essere modificato o revocato dall'Amministrazione in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo;
2. L'atto di revoca verrà notificato al titolare della concessione/autorizzazione con atto espresso;
3. Il concessionario può rinunciare all'autorizzazione/concessione concessa dall'Ente dandone comunicazione all'Amministrazione;
4. Se la rinuncia avviene prima che l'occupazione abbia inizio, pur successivamente al rilascio del provvedimento, il concessionario può richiedere la restituzione dell'eventuale canone versato e del deposito cauzionale; non sono rimborsabili gli oneri corrisposti per il rilascio del provvedimento amministrativo;
5. Se l'occupazione è in corso all'atto della comunicazione della rinuncia, il rimborso del canone eventualmente corrisposto è limitato al solo periodo di mancata occupazione.
6. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente regolamento.

Art. 31

Sospensione della concessione o autorizzazione

1. Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa per motivi di pubblico interesse, nelle more del perfezionamento della revoca di cui al precedente articolo, può sospendere la concessione o autorizzazione senza che il titolare possa vantare alcun diritto di rimborso o riduzione del canone o qualsiasi altra forma di indennizzo;
2. Il provvedimento di sospensione sarà notificato tempestivamente all'interessato che dovrà provvedere alla rimozione totale o alla modifica dell'occupazione a propria cura e spese.

Art. 32

Decadenza della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione e di autorizzazione decadono nei seguenti casi:
 - a) mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro un anno dalla data di rilascio della concessione;
 - b) per reiterate violazioni alle prescrizioni previste nell'atto di concessione o autorizzazione, ovvero alle norme stabilite da leggi e regolamenti da parte del titolare del provvedimento o dei suoi dipendenti;
 - c) in caso di mancato pagamento del canone entro l'anno di riferimento o, comunque, dopo due mancati pagamenti del dovuto;
 - d) per uso improprio dell'occupazione o suo esercizio in contrasto con le norme di legge o di regolamento vigenti, ovvero uso diverso rispetto a quello concesso o autorizzato;
 - e) siano venuti meno i requisiti del richiedente a fondamento del rilascio del provvedimento.
2. La decadenza del provvedimento di concessione o autorizzazione non dà diritto al rimborso o alla riduzione del canone già pagato o dovuto per il periodo di concessione, né tanto meno a qualsiasi altra forma di indennizzo.

Art. 33

Conseguenze della revoca, della decadenza e della rinuncia

Nel caso di revoca, decadenza o rinuncia, il titolare del provvedimento autorizzativo perde i diritti connessi al provvedimento ed è obbligato all'immediato sgombero ed alla messa in pristino dell'area pubblica eventualmente occupata o interessata, di modo che la stessa sia riconsegnata all'Ente gestore della strada nello stato preesistente all'atto del provvedimento autorizzativo e con possibile escussione della garanzia.

Art. 34

Voltura della concessione/autorizzazione

1. Non è ammessa la cessione ad altri del provvedimento di concessione/autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio;
2. L'ufficio preposto alla riscossione del canone/tosap provvederà d'ufficio alla volturazione per la giusta riscossione di quanto dovuto;
3. Il subentrante, relativamente alle occupazioni di carattere permanente, è tenuto a corrispondere il canone dovuto per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare. Relativamente alle occupazioni temporanee il subentrante è tenuto al versamento del canone a partire dalla data di voltura nell'eventualità che il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso;
4. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della concessione/autorizzazione rilasciata per l'attività considerata.

Art. 35

Smarrimento dell'atto di concessione o di autorizzazione – Duplicato

1. Il concessionario è tenuto a custodire in cantiere l'atto di concessione, licenza o autorizzazione ed esibirlo in qualsiasi momento ad ogni richiesta dei tecnici, sorveglianti stradali o personale delegato, incaricati alla vigilanza;
2. Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione dell'autorizzazione/concessione, il titolare della stessa è tenuto ad informarne tempestivamente l'Ente e a chiederne, in carta uso legale, il duplicato.

Art. 36

Occupazioni lavori d'urgenza per il ripristino servizi di pubblica utilità

Per fare fronte a gravi situazioni d'urgenza e d'emergenza o quando si tratti di provvedere a lavori per la tutela della pubblica incolumità che non consentano alcun indugio, l'occupazione di spazi e aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio deve essere effettuata comunicazione per l'inizio lavori all'Ente da parte dall'interessato utilizzando, attenendosi e sottoscrivendo l'apposito modello, messo a disposizione dall'Ente.

Art. 37

Occupazioni abusive

1. Le occupazioni di spazi e aree pubbliche o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio effettuate senza la prescritta autorizzazione o concessione sono abusive.
2. Abusive inoltre sono le occupazioni i cui provvedimenti sono revocati, sospesi, dichiarati decaduti, scaduti e non rinnovati o per i quali sia stata comunicata la rinuncia.
3. Sono considerate abusive anche le occupazioni d'urgenza per le quali l'interessato non abbia ottemperato alle disposizioni di cui allo specifico articolo del presente Regolamento o per accertata inesistenza dell'urgenza dell'intervento.
4. Le occupazioni abusive sono considerate permanenti, oltre a quelle realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e/o ancorate stabilmente al suolo, anche nel caso in cui non sia possibile accertare l'inizio dell'occupazione stessa. In questo caso si darà decorrenza all'occupazione dal 1° gennaio dell'annualità arretrata non ancora prescritta e della quale si richiederà il pagamento del canone non corrisposto dal titolare dell'occupazione di fatto.
5. Per le occupazioni abusive temporanee si presume l'inizio dal trentesimo giorno antecedente la data di accertamento.
6. La contestazione della occupazione abusiva comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative; inoltre, nel termine fissato per legge, l'occupante abusivo dovrà provvedere alla rimozione dei materiali e alla rimessa in pristino dell'area occupata; decorso inutilmente tale termine, l'esecuzione dei predetti lavori sarà effettuata d'ufficio, con addebito in danno ai responsabili delle relative spese nonché degli oneri conseguenti alla custodia dei materiali rimossi.
7. Per l'interfusione di occupazioni abusive il Libero Consorzio Comunale di Siracusa ha facoltà di procedere ai sensi dell'art. 823 del Codice Civile e ss.mm.ii..
8. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o

molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione abusiva.

Art. 38 **Regolarizzazioni**

1. Per accessi carrabili e diramazioni realizzati senza la preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada ai sensi del comma 2 dell'art. 22 del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii. è consentita la regolarizzazione, tramite istanza presentata all'Ente.
2. Possono essere regolarizzate solo opere risultanti tecnicamente rispondenti alle prescrizioni di dimensioni e sicurezza indicate dall'Ente.

Art. 39 **Controlli**

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa si riserva, a mezzo dei propri dipendenti, di vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori autorizzati. Il titolare del provvedimento è tenuto a custodirlo e ad esibirlo ad ogni richiesta. L'inosservanza del presente Regolamento e delle condizioni e prescrizioni indicate dal provvedimento, darà luogo all'attivazione delle azioni e delle procedure sanzionatorie. Per le violazioni si applicano le sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

Art. 40 **Disposizioni finali**

Per quanto non contenuto nel presente Regolamento, farà fede la disciplina del D.Lgs 30 Aprile 1992, n.285 Nuovo Codice della strada e ss.mm.ii., del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n.495 Regolamento di attuazione del Codice e ss.mm.ii., del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259 e ss.mm.ii., del Decreto scavi del 1 Ottobre 2013 e ss.mm.ii., del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. Infortuni sul lavoro, Sicurezza del lavoro.

Art. 41 **Disposizioni transitorie**

Le concessioni, autorizzazioni e nulla osta stradali rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono implicitamente confermate alla data della loro naturale scadenza.

Art. 42 **Entrata in vigore**

1. Questo "Regolamento in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali" avrà effetto dall'approvazione da parte del Commissario Straordinario in funzione del Consiglio Provinciale.
2. Per quanto non disposto dal suddetto regolamento, si applicano le disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti.
3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dalla Provincia Regionale di Siracusa, dalla ex Provincia Regionale di Siracusa oggi Libero consorzio Comunale di Siracusa, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.